

314.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 21 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	19239	GREGGI . . . . .	19260
<b>Disegno di legge:</b>		LUCIFREDI . . . . .	19241
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	19274	PAPA . . . . .	19256
(Deferimento a Commissione) . . . . .	19274	PAZZAGLIA . . . . .	19239
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	19274	<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	19274
<b>Proposta di legge (Annunzio)</b> . . . . .	19239	<b>Corte costituzionale (Trasmissione di sen-</b>	
<b>Regolamento della Camera dei deputati (doc. II,</b>		<b>tenze)</b> . . . . .	19239
<b>n. 1) (Esame):</b>		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b>	19239
PRESIDENTE . . . . .	19239, 19240, 19241, 19261	<b>Ordine del giorno delle sedute di domani</b> . . . . .	19274

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 luglio 1970.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Borra, De Poli, Fornale e Merli.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CASSANDRO: « Istituzione della provincia di Barletta » (2663).

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

**Trasmissioni di sentenze  
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 16 luglio 1970 copia delle sentenze nn. 141, 142 e 143 della Corte stessa, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento (doc. VII, n. 93);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, secondo comma, del regio decreto 16 mar-

zo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:

a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;

b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'articolo 6 del regio decreto predetto (doc. VII, n. 94);

l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione (doc. VII, n. 95).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio  
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Esame del Regolamento  
della Camera dei deputati (doc. II, n. 1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del Regolamento della Camera dei deputati (Doc. II, n. 1).

Come la Camera ricorda, nella seduta di mercoledì 15 luglio 1970 è stata svolta un'esposizione introduttiva da parte del relatore onorevole Luzzatto.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, nella precedente seduta — nel corso della quale è stata

fatta la illustrazione del progetto di nuovo regolamento — l'onorevole Delfino, per incarico avuto dal nostro gruppo, ebbe a chiedere che le norme contenute nel nuovo testo regolamentare venissero adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In quella seduta fu fatto presente che il momento per formulare questa richiesta sarebbe stato questo, cioè prima dell'inizio della discussione generale. Chiedo quindi, a norma dell'articolo 15, che le modificazioni — cioè, il nuovo regolamento — siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Lo chiedo anche per l'importanza del provvedimento stesso, che deve regolare la vita futura del Parlamento e che non può essere certamente approvato da un numero limitato di deputati.

**PRESIDENTE.** La sua richiesta è appoggiata da altri nove deputati ?

**PAZZAGLIA.** Come ella sa, signor Presidente, tale richiesta può essere avanzata dal presidente di un gruppo parlamentare o da dieci deputati, ed io sono vicepresidente del mio gruppo.

**PRESIDENTE.** Per l'appunto: dal presidente di un gruppo parlamentare !

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, io ho avuto tale incarico da parte del presidente del mio gruppo.

**PRESIDENTE.** Non basta, onorevole Pazzaglia.

Onorevoli colleghi, io non voglio drammatizzare interventi e prese di posizione. Mancherei alla mia responsabilità, se volessi che la Camera discutesse il suo regolamento senza la collaborazione ed il consenso di tutti i gruppi. Il consenso non esclude, ovviamente, che alcuni possano dissentire da un articolo, da una parte di un articolo o da un emendamento presentato. Ma, senza la collaborazione ed il consenso di tutti i gruppi, in coscienza non potrei affrontare la discussione del regolamento.

Il Presidente della Camera (questa è una mia convinzione personale) non può accingersi a far discutere un regolamento se non vi è la collaborazione di tutti i gruppi politici. Non mi interessa la posizione politica dei gruppi, ma i gruppi in quanto tali e ritengo necessaria, in proposito, la loro collaborazione.

È chiaro, inoltre, che la sua richiesta, onorevole Pazzaglia, tende a stroncare l'esame del regolamento. Ella sa che non si può avere l'incarico dal presidente del gruppo per avanzare la richiesta prevista dall'articolo 15 dell'attuale regolamento. Il presidente del gruppo parlamentare non può dare l'incarico ad un altro. Oppure occorre che la detta richiesta sia fatta da dieci deputati.

Ma veniamo al concreto. Si è fatto rimprovero alla Presidenza di avere convocato la Camera durante la crisi ministeriale.

Ad onor del vero non ho convocato di mia iniziativa la Camera dei deputati; l'ho convocata dopo aver sentito i capigruppo. Tutti i capigruppo (escluso l'onorevole De Marzio, che ha fatto una riserva) hanno consentito che si convocasse la Camera. L'onorevole De Marzio, tuttavia, si è associato agli altri presidenti di gruppo perché si convocasse la Camera per discutere la conversione dei decreti-legge, dato che si trattava di un adempimento di carattere costituzionale. Per quanto riguarda l'esame del regolamento, l'onorevole De Marzio disse che, esaurita la discussione generale, l'articolato doveva essere rinviato a dopo la soluzione della crisi governativa.

Per allontanare ogni sospetto che la Presidenza volesse accelerare i tempi per far sì che questo regolamento potesse incidere sulla votazione della fiducia al Governo, proponevo che la decorrenza del regolamento fosse dal 1° ottobre.

È vero, avrei desiderato che il regolamento fosse votato tra oggi e giovedì. Vi è, da parte mia, un punto di orgoglio, che credo non debba essere considerato una colpa; il punto di orgoglio di un Presidente che desidera la sollecita approvazione di questo regolamento al quale la nostra Giunta — compreso lei, onorevole Pazzaglia, e compreso l'onorevole Roberti — ha lavorato per due anni intensamente e utilmente.

Ma — ripeto — non voglio inasprire alcun contrasto, ed avrei, perciò, pensato a questa soluzione, onorevoli colleghi: se entro domani sera avremo votato la conversione del decreto-legge che ci deve venire dal Senato, potremmo riunire subito dopo la Giunta per il regolamento.

Detto questo, onorevole Pazzaglia, la invito a ritirare la sua richiesta.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, mi sia innanzitutto consentito svolgere alcune brevissime considerazioni sui poteri che ritenevo e ritengo tuttora di avere, ai termini dell'articolo 15 del regolamento, in quanto investito

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

di una delega permanente, non contingente. I poteri che l'articolo 15 del regolamento conferisce al presidente di ogni gruppo parlamentare vengono esercitati, in questo caso, da chi ne fa le veci.

Detto questo, signor Presidente, desidero darle atto che è interesse suo e di tutta la Camera dare alla nostra Assemblea un regolamento quanto più valido possibile, così come desidero darle atto che ella, in tutte le occasioni, ha cercato di realizzare una composizione fra i punti di vista espressi dai vari gruppi.

Mi permetta tuttavia di farle presente, signor Presidente, che la nostra richiesta non impedisce o non arretra la discussione generale, ma anzi la consente, salvo poi trovare applicazione in sede di esame degli articoli. Questa richiesta, d'altra parte, a termini di regolamento, doveva essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale.

Questa nostra presa di posizione è d'altra parte conforme a quanto ebbe già a farle presente l'onorevole De Marzio, il quale si dichiarò favorevole allo svolgimento della discussione generale ma rilevò che sarebbe stato opportuno esaminare gli articoli dopo la soluzione della crisi governativa, in un clima che, a mio avviso, gioverà alla definizione delle eventuali divergenze sul nuovo regolamento.

Questa nostra richiesta fu avanzata non certo per creare un ostacolo, ma anzi per conferire una maggiore dignità alla discussione sul nuovo regolamento, evitando che la votazione degli articoli avvenisse in un'aula semideserta e non invece, come è opportuno, in un'aula affollata, animata da parlamentari che mostrino di interessarsi ad uno strumento, come sarà appunto il nuovo regolamento, che tocca da vicino la vita non soltanto di questa ma anche delle future Camere.

La nostra richiesta, signor Presidente, non aveva che questo scopo, non aveva e non ha altre nascoste finalità.

Di fronte a questa nostra istanza ella ha proposto la soluzione di dar subito corso alla discussione generale (alla quale anche noi parteciperemo) e di valutare poi, in sede di Giunta per il regolamento, i vari emendamenti al nuovo testo.

Da parte nostra non vi sono riserve da avanzare su una proposta di questo genere, che riteniamo valida; ma se la mia richiesta di applicazione del regolamento non dovesse valere per una questione di delega, credo che valga per lo meno come una raccomanda-

zione nel senso di non esaminare gli articoli e di non votarli mentre numerosi deputati sono assenti perché impegnati su altri temi.

Sono convinto che ella condivide questo punto di vista e che quindi, attraverso l'attività che svolgerà la Giunta per il regolamento nei prossimi giorni, anche questo aspetto potrà essere evidenziato e l'importanza della considerazione che mi sono permesso di formulare sarà certamente condivisa da lei e dagli altri componenti della Giunta medesima.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pazzaglia, io do alla sua richiesta la stessa interpretazione.

Era mio proposito, dopo aver riunito la Giunta per il regolamento, convocare la conferenza dei capigruppo perché quando sarà stabilita la data per il passaggio alla discussione dell'articolato, si impegnino a garantire la presenza dei colleghi.

**PAZZAGLIA.** La ringrazio, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO**

**LUCIFREDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di aprire io la discussione generale, dopo questa premessa che ha trovato nelle parole del nostro Presidente la sua logica conclusione, e ne sono lieto. Questo del regolamento è un argomento del più vivo interesse e della più alta importanza; ed io, che quando, nell'ormai lontano 1948, giunsi in questa aula, mi meravigliai che lavorassimo ancora in base ad un regolamento di tanti e tanti anni prima, e che non avessimo provveduto in alcun modo a formularne uno nuovo, redatto in connessione con la nostra Costituzione repubblicana, non posso che essere soddisfatto vedendo che, in seguito alla iniziativa ed alla decisa volontà del nostro Presidente, onorevole Pertini, siamo arrivati a discutere oggi un testo che ha indubbiamente delle ottime caratteristiche, un testo organico, sistematico, con molte novità. Ritengo di essere interprete anche del pensiero di tanti altri colleghi, esprimendo gratitudine non soltanto al Presidente, che presiede anche la Giunta per il regolamento, ma anche a tutti i nostri colleghi dei vari gruppi che in seno alla stessa

Giunta hanno con tanto impegno operato affinché si arrivasse, attraverso una loro lunga fatica, ad un testo meritevole di attenzione, come quello sul quale portiamo il nostro esame.

Questo mio è un riconoscimento doveroso, che faccio con tutta sincerità; esso, per altro, non implica la mia adesione né a tutti i criteri ispiratori del regolamento, né a tutte le sue norme.

Io debbo esprimere il mio parere decisamente favorevole a molte delle innovazioni che nel nuovo regolamento sono state introdotte. Non le enuncio qui partitamente, perché altrimenti correrei il rischio di andare al di là dei limiti di tempo ragionevoli. Se dovessi parlare di tutti i punti di consenso, verosimilmente impiegherei tre o quattro ore; ma, siccome non ho alcuna intenzione di fare ai colleghi questo non desiderato regalo, formulo un elogio complessivo a tutte le parti che mi sembrano meritevoli di consenso e riservo il mio intervento (che nonostante ciò sarà sufficientemente lungo lo stesso!) alle parti di mio dissenso dalle impostazioni della Giunta: dissenso di fondo per alcuni punti, dissenso su norme singole per altri.

Non posso però rinunciare a dire che ho apprezzato particolarmente nel lavoro fatto dalla Giunta l'aver essa voluto fare oggetto di trattazione una certa serie di aspetti del nostro lavoro quotidiano, che dal precedente regolamento non erano in alcuna maniera considerati. Mi riferisco, per esempio, ai rapporti con la Corte costituzionale, con la Corte dei conti, con gli altri organi ausiliari. Mi riferisco anche a quelle norme relative all'attività conoscitiva, che è entrata un poco di soppiatto e sempre più si va affermando in linea di fatto nell'ambito della nostra attività parlamentare; e se si ha da svolgerla, è bene che abbia la sua disciplina. Desidero anche esprimere in maniera chiara la mia adesione alla Giunta per il coraggio che ha avuto ponendosi contro alcuni *tabù* tradizionali, che vivevano soltanto come ingiustificata sopravvivenza di concezioni arcaiche, in questi settori provvedendo anche al taglio di alcuni « rami secchi », la cui ragione d'essere non era più in alcun modo spiegabile. Lodo la Giunta che ha saputo porsi su un piano realistico e rinunciare a vuote figure di ossequio a tradizioni e forme ormai superate.

Devo passare ora alla parte critica e debbo dire con chiarezza che non poche delle innovazioni che sono state proposte creano in me uno stato di preoccupazione e di perplessità, talvolta suscitano una mia netta avversione.

Io procurerò di illustrare ciò nel mio intervento e farò seguito ad esso con tutta una serie di emendamenti, che avevo pensato di presentare in quest'aula e che ho già sottoposto all'esame del mio gruppo parlamentare, secondo le richieste che da questo mi sono state fatte. Mi auguro che tali emendamenti vengano sottoposti (domani o quando sarà) a quella seduta di Giunta per il regolamento che il Presidente Pertini poco fa ci ha annunciato.

Desidero assicurare, in via preliminare, che questi miei emendamenti non hanno in alcun modo un intento sabotatorio; tendono soltanto a migliorare il testo che ci si propone. Se si considera che, come ricordava poco fa il Presidente Pertini, questo testo, con ogni verosimiglianza, una volta che sarà approvato, dovrà regolare la vita della nostra Assemblea anche quando probabilmente ben pochi di noi che oggi ne facciamo parte avranno ancora l'onore di sedere su questi banchi, credo che qualche ora o qualche giorno di più dedicati al miglioramento del testo non potranno che essere un contributo di serietà al lavoro che con tanta pazienza hanno intrapreso i nostri colleghi, i quali meritano certamente lode, ma non hanno certamente la pretesa, neppure essi, di essere perfetti e al di sopra di ogni critica. Li conosco troppo bene per non presumere che, se in ipotesi dovessero convincersi che qualche parte delle loro proposte dà luogo a delle difficoltà di una certa gravità, saranno i primi a mettersi sulla via di modifiche, che possano creare una situazione di migliore agio nello svolgimento dei nostri lavori.

Tutto questo premesso, vengo al contenuto concreto delle mie osservazioni, cominciando da alcuni punti di più ampio rilievo che toccano i criteri informativi di carattere generale che mi sembrano ispirare questo regolamento.

Traspare tra le righe della relazione introduttiva — che si fregia delle firme dei tre illustri relatori, tutti e tre particolarmente competenti nel settore specifico del diritto, della procedura e delle norme parlamentari — ed emerge da varie norme del regolamento un certo quale spirito, sia pure velato, di riforma costituzionale, in base a considerazioni e in vista di fini che, a dire la verità, non mi sento di condividere.

I relatori all'inizio della loro relazione dicono che questo progetto rappresenta « una prima conclusione del grande dibattito politico e giuridico svoltosi negli ultimi anni sulla funzione, sulle strutture, sulle stesse prospettive delle Camere rappresentative nella nostra

Repubblica ». E riconoscono, ovviamente, data la loro ben nota competenza, che tali problemi « investono... il complesso meccanismo dell'ordinamento e la loro soluzione impegnerebbe un arco assai più vasto di interventi normativi ». Il che significa che le risultanze di quelle indagini e di quelle discussioni non possono portarsi a realizzazione attraverso una semplice riforma di regolamento.

Pienamente d'accordo. Però i relatori pensano di poter portare un certo adeguamento — così essi dicono — « dei regolamenti parlamentari allo spirito della Costituzione »; e aggiungono che, attraverso questo adeguamento, « un più ampio discorso istituzionale diviene possibile ». Così si legge, appunto, nella prima pagina della relazione.

Ebbene, non solo in questo caso, ma anche in tanti altri settori, io diffido un poco quando sento parlare di « spirito della Costituzione ». Non entro in polemiche che in tanti altri settori, specie con riferimento alla magistratura, sono state fatte, ma questa è sempre una frase che mi lascia la mente un po' aperta al sospetto.

Talvolta, in realtà, invocando lo spirito della Costituzione, si corre il rischio di giungere a delle conclusioni che con il dettato costituzionale si pongono in radicale contrasto e quindi, ovviamente, non possono corrispondere al suo spirito.

Posso essere in errore — non pretendo certo di essere infallibile — ma il testo del regolamento che esaminiamo sembra, a mio avviso, realizzare un deciso passo in avanti verso la introduzione in Italia, forse più in linea di fatto che in linea di diritto, ma certo attraverso una strada che il nuovo regolamento contribuisce a facilitare, di un regime sostanzialmente assembleare, ben diverso da quel regime democratico di rapporti tra Parlamento e Governo, che la Costituzione ha affermato e che i Costituenti hanno voluto.

La nostra Costituzione, a mio avviso, crea un sistema democratico basato sui ruoli contrapposti tra maggioranza e opposizione, con le loro funzioni tradizionali: all'una spetta governare, all'altra compete la critica costruttiva, anche incisiva, al fine di preparare il terreno al realizzarsi dell'alternativa di potere.

Queste posizioni, di maggioranza e di opposizione, sono nette e contrapposte, quanto meno tra un voto di fiducia e l'altro; perché, ovviamente, un capovolgimento di posizioni nel rapporto tra i vari gruppi politici può benissimo far sì che questi rapporti si spostino, e maggioranza e opposizione assumano diverso colorito.

È vero; però tra un voto di fiducia e l'altro le due posizioni ci sono, e devono essere chiare.

La vera democrazia è fatta così. E se l'Inghilterra e gli Stati Uniti ce ne sono maestri impareggiabili — basta ricordare a titolo di esempio che cosa è successo qualche settimana fa in Inghilterra — anche in tutti gli altri Stati occidentali, dalla Germania federale agli Stati scandinavi, a quelli del Benelux, e via dicendo, ci sono esempi altrettanto probanti.

Né, a mio parere, è essenziale che si abbia, per mettersi su questa via, il regime classico del bipartitismo, tipo Inghilterra o Stati Uniti; la regola non muta anche nei sistemi pluripartitici, pur se essi presentano loro singolarità per il possibile mutarsi degli schieramenti di maggioranza e di opposizione in corso di legislatura. Ma finché gli schieramenti non mutano, la maggioranza è e deve essere maggioranza, l'opposizione è e deve essere opposizione.

Ora, in questo nostro regolamento, mi sembra si vada su posizioni ben più sfumate, che sembrano partire dal considerare *optimum* l'unanimità, dimenticando che l'unanimità si addice istituzionalmente ai regimi totalitari, non ai sistemi democratici. Questa propensione all'unanimità mi sembra rivelarsi sia con la richiesta della maggioranza qualificata per l'elezione del Presidente della Camera con la norma dell'articolo 4 che ormai tutti conosciamo, sia anche con la larghissima (vorrei dire esuberante) parte che viene fatta nel sistema alla conferenza dei capigruppo, sia, infine, con la sopravvalutazione delle figure di loro consenso unanime da un lato, dei poteri dei singoli presidenti di gruppo dall'altro, con le innumerevoli serie di facoltà che loro sono attribuite, in modo del tutto indipendente dalla consistenza numerica dei singoli gruppi.

Nella relazione, a pagina 5, si giunge a teorizzare questa materia\* e si legge: « Accanto alla numerosa serie di momenti procedurali in cui è prevista l'esplicazione di tali poteri dei presidenti dei gruppi indipendentemente dalla loro consistenza numerica (riconoscendosi sotto questi aspetti piena parità a tutte le posizioni politiche presenti in Parlamento) si pongono momenti sostanziali », eccetera. Quindi tutti i gruppi, sia quello dei 100, 200, 250 parlamentari, sia quello che abbia a nascere domani, di pochissimi parlamentari, verrebbero, secondo questa teoria, ad essere posti su identico piano.

Francamente non mi sento di condividere questa opinione. Che ogni gruppo abbia e debba avere la sua tutela come gruppo di mi-

noranza è fuori di ogni dubbio, e guai se il nostro regolamento a tutti i gruppi e a tutti i deputati come singoli non desse tutela: guai! Però da questo arrivare a dedurre che il gruppo di maggioranza relativa e un eventuale gruppo che domani si costituisca (ad esempio del *Manifesto*, nell'ipotesi che questa corrente giunga ad avere una struttura sua propria ed un suo gruppo parlamentare) abbiano ad essere posti sullo stesso piano agli effetti dell'esercizio dei poteri che vengono riconosciuti ai presidenti dei gruppi, francamente a me sembra una cosa veramente strana, anzi, direi, una grossa stortura.

Un altro punto della relazione mi sembra scarsamente conforme alla Costituzione. A pagina 4 della relazione, con riferimento all'articolo 64 della Costituzione, si legge: « La stessa speciale maggioranza richiesta dall'articolo 64 della Costituzione deve essere intesa in questo significato di politica costituzionale: essa rappresenta il *minimum* necessario per la statuizione regolamentare, ma non sarebbe certo "sufficiente" se la norma regolamentare fosse contestata nella sua legittimità dalla restante parte della Camera ». Per chi in questo momento non lo avesse presente, ricordo che l'articolo 64 della Costituzione è quello che stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ora, a leggere la relazione e a dare ad essa il significato che dalle parole discende, si dovrebbe ritenere che questa « maggioranza assoluta dei suoi componenti » sia un requisito necessario, ma non sufficiente per la validità di un regolamento. Mi sia consentito dire che se ci si mettesse su questa strada si andrebbe incontro a seri pericoli. Infatti di maggioranze assolute non soltanto in questo settore abbiamo bisogno, ma anche in tanti altri settori del diritto costituzionale e del diritto amministrativo. E guai se si dicesse: quella nomina, quel provvedimento ha ottenuto soltanto la maggioranza assoluta, quindi... Ma pensiamo, onorevoli colleghi, al discorso che potrebbe venir fatto, ad esempio, nei riguardi del Capo dello Stato — e non voglio con questo mancare di rispetto al supremo organo della nazione — che ha avuto nella propria elezione la maggioranza richiesta, che è, sì, necessaria, ma (si direbbe) non sufficiente? Allora vuol dire che si può contestare l'autorità del Capo dello Stato perché ha avuto una maggioranza che non è sufficiente, perché non si avvicina all'unanimità? Stiamo attenti a non imboccare questa strada, onorevoli colleghi. Io comprendo bene che voi avete scrit-

to queste parole attribuendo ad esse un significato esclusivamente politico, e che non avete voluto dare un valore strettamente giuridico a queste vostre espressioni.

Guardate però che opinioni ed espressioni consacrate in un documento così solenne come questo, aprono la strada a grossi pericoli... Mettendoci su questa strada si favorisce il realizzarsi del gioco della contestazione minoritaria eversiva. Altro che paese reale contro il paese legale! Andiamo ben più in là se ci mettiamo su questa strada!

Mi sia consentito aggiungere che a questo riguardo non vale il cauto accenno, che nella stessa relazione si fa, « che l'esperienza politica di questa riforma non deve andare perduta anche davanti all'eventualità di "prove di resistenza" alle quali l'organizzazione parlamentare potrà essere sottoposta ». Se noi dovessimo un giorno, che non auguro mai al paese, vedere, come qui si profila, sottoposto all'eventualità di « prove di resistenza » il nostro sistema parlamentare, le nostre istituzioni parlamentari, ma davvero potremmo avere come argomento di resistenza soltanto il fatto di dire: « Guardate, qua dentro siamo tutti uniti, e la pensiamo tutti alla stessa maniera »? Badate che anche il solo prospettare un principio di questo genere, e negare quindi il peso prevalente della maggioranza, è cosa che porta a risultati pesanti, che lascio a ciascuno di voi giudicare.

Analogamente, sotto questo profilo, mi sembra meriterebbero di essere prese in esame altre parti della relazione, e precisamente quelle dove si critica una certa concezione formalistica ed autosufficiente delle istituzioni, chiusa ad ogni valutazione della efficienza democratica delle pubbliche strutture in rapporto alle richieste della comunità civile. In queste parti si auspica un continuo dialogo « che dovrà svolgersi tra Governo, maggioranza e opposizione », si afferma che « la distinzione tradizionale fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta... deve lasciare il campo nel nostro Stato a una diversa visione, basata appunto sull'esigenza di una partecipazione più vasta a fondamento della stessa efficienza istituzionale »; si nega che si sia oggi realizzato « un reale e valido concetto di partecipazione popolare alla vita pubblica ».

Posso ingannarmi, ma in questa così insistente forma di impostazione del problema mi sembra che si sia dimenticato un po' troppo l'articolo 1 della nostra Costituzione: « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene

al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». « Nelle forme e nei limiti della Costituzione » dunque, e non in tutte quelle altre forme che possono dall'una e dall'altra parte politica essere vagheggiate, ma che il Costituente, per valutazioni sulle quali in questo momento non abbiamo il diritto di fare sindacato veruno, ha ritenuto di non dover introdurre nella Carta costituzionale. Ora, se il Costituente non ha ritenuto dar loro accesso nel nostro ordinamento, esse non possono entrarvi neanche attraverso (mi scusino i colleghi relatori) le formule un poco equivoche, un poco ambigue e polivalenti, usate nella relazione premessa al nuovo regolamento. L'articolo 1 della Costituzione è una pietra miliare, ed io ho l'impressione che dia molto fastidio a qualche spirito troppo ansioso di novità che, non potendo rimuovere quella pietra miliare, quel pilastro, tende oggi ad aggirarlo e scalarlo in linea di fatto.

È vero — oh, come è vero! — che il popolo esige chiarezza, come si dice sempre nella relazione, « in una comunità che soffre per insufficienza di partecipazione anche rispetto allo stesso linguaggio dei processi di decisione politica ». Questo è pienamente vero. Vorrei però chiedermi se questa mancanza di chiarezza sia proprio un attributo del linguaggio delle istituzioni parlamentari o non si noti invece, spesso in un tono alquanto più sensibile, nel linguaggio dei partiti e dei dirigenti dei partiti. Non voglio fare esempi recenti, che verrebbero sulla bocca a tutti noi, ma è certo che su talune dichiarazioni politiche di alti personaggi di partito, non esclusi quelli del partito cui ho l'onore di appartenere, si è fatto in questi ultimi mesi un tale sforzo di interpretazione in sensi diversi, che si può giustamente affermare che questa chiarezza di linguaggio politico, prima ancora che al Parlamento, sarebbe consentito chiederla ai partiti. Credo che di fronte a nessuna norma legislativa vi sia stato un tormento interpretativo così raffinato come di fronte a talune formule politiche, dovute esclusivamente ai partiti che le hanno escogitate negli ultimi anni.

Parimenti, sono convinto che si debbano fare « aperture nei confronti delle esigenze della società civile », come si legge a pagina 4 della relazione. D'accordo: quante ce ne vogliono! Non so però se la via per queste aperture sia stata trovata nel modo migliore introducendo nello spirito del nostro regolamento una serie di « veli » che forse all'apertura della società civile frappongono un dia-

framma. Credo che il nostro dovere di parlamentari, sotto questo profilo, sia quello di fare le leggi che il paese aspetta, di farle tempestivamente e con chiarezza, evitando di perpetuare, attraverso multiformi forme di dialogo, le polemiche del periodo elettorale che, ad elezioni terminate, potrebbero bene considerarsi chiuse e risolte.

Ma su questo punto non voglio ulteriormente insistere e affido alla sensibilità dei colleghi della Giunta per il regolamento le considerazioni che ho cercato di svolgere. Mi sembra che la materia meriti d'essere un poco riveditata. Penso che vada riveditata per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Camera, e ricordo a tale riguardo che il Presidente della Camera, a differenza del Presidente della Repubblica, non ha quella funzione di rappresentare l'unità nazionale, che al Presidente della Repubblica attribuisce l'articolo 87 della Costituzione. E pertanto, se per quelle certe esigenze di rappresentare l'unità nazionale quelle maggioranze per la elezione del Presidente della Repubblica si richiedono, non credo che ci sia la necessità di riprodurre identica situazione per il Presidente della Camera.

Ritengo pure che vadano riveditate le norme del progetto di regolamento nelle quali si parla delle funzioni dei capigruppo. Posso essere anche qui in errore, come sempre; mi sembra per altro che sia veramente fuori luogo attribuire ad essi determinati poteri, come quello profilato (tanto per fare un esempio) dall'articolo 139 del progetto. Ci si riferisce qui alle Commissioni, e risulterebbe dal testo di questo articolo 139, primo comma, che le Commissioni potrebbero presentare relazioni e proposte, e quindi « su domanda del rappresentante di un gruppo » potrebbero chiedere direttamente ai ministri competenti informazioni, notizie e documenti. Il che sembra significare che basta che il rappresentante di un gruppo in una Commissione manifesti il desiderio di vedere un determinato documento (che può anche essere un documento che non interessa per nulla il tema di cui si discute) per far nascere nella Commissione l'obbligo di aderire alla richiesta e presentare quella richiesta. Io mi auguro che attraverso un emendamento si possa giungere a stabilire che questa richiesta di un rappresentante di gruppo o la richiesta di un qualunque membro della Commissione possa aprire un dibattito sull'argomento, a seguito del quale la Commissione dirà se quel documento deve essere o no richiesto e acquisito. Ma il potere di richiedere il documento sarà della Commissio-

ne, non del rappresentante di gruppo! Il che davvero non mi sembrerebbe un concetto degno di accoglimento.

Se mi è consentito tentare di proiettarmi in avanti nel futuro pensando all'applicazione di un regolamento come questo, posso sbagliarmi, ma quando tali e tanti poteri ad un presidente di gruppo si attribuissero, io comprenderò benissimo, amico onorevole Truzzi, te e i tuoi amici coltivatori diretti quando chiederete di costituire un gruppo autonomo dalla democrazia cristiana, sicché anche al vostro presidente tali così rilevanti poteri abbiano a competere! E il vostro esempio potrebbe benissimo non essere il solo! Così, in un momento in cui da ogni parte si dice che l'Italia ha bisogno di veder ridotto il numero dei partiti, e che si deve cercare di avvicinarci a quell'ideale del bipartitismo tanto e tanto lontano dalla nostra realtà di oggi, troveremo invece per questa via un modo di più, in aggiunta al metodo della legge proporzionale nelle elezioni politiche, per fomentare la nascita di nuovi gruppi perché ciascuno possa, nell'interno dei lavori parlamentari, avvalersi di certe facoltà, avere determinati privilegi, smuovere determinate pedine, avere determinate possibilità di potere. Infatti, se vogliamo esser chiari, all'attribuzione di queste facoltà al presidente di gruppo corrispondono altrettante posizioni di potere che il gruppo acquisisce, che quel presidente acquisisce nell'interno della Camera, per ragioni che ciascuno di noi, in base alla sua esperienza di vita qui dentro, molto chiaramente può individuare. Io non credo che questa sia una buona strada, e auspico quindi che ci sia una rimediazione al riguardo.

Strettamente collegato alle osservazioni che ho fatto fin qui è un secondo tema di mie preoccupazioni. Posso sbagliarmi, però ho la impressione, che nel quadro, largamente considerato dal progetto di regolamento, di tutte le figure giuridiche che concorrono alla vita del Parlamento, l'organo al quale si è dedicata una minore attenzione nell'ambito della vita parlamentare sia il Governo. Non voglio dire che il Governo sia stato messo sotto i piedi, mi guardo bene dal dirlo! Sarebbe erroneo dire questo. Però non direi che il progetto di regolamento dia al Governo una posizione di molto riguardo. Ciò non può stupire e non è motivo di meraviglia se, come dicevo in principio, nel progetto c'è un certo scivolamento verso una forma di regime assembleare. È chiaro che le due cose sono incompatibili fra di loro: posizione di prestigio del Governo e regime assembleare.

Ma, prescindendo da ogni considerazione che può essere meramente nominalistica — le espressioni sono sempre suscettibili di essere interpretate in tanti modi diversi — vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che è vano imporre al Governo, come giustamente si fa nel nostro sistema costituzionale, di fare un programma, di condizionare la sua vita all'approvazione di esso da parte delle Camere e di rispondere di questo indirizzo ogniqualvolta i deputati — e ne hanno ben ragione — lo richiedano, se poi a questo Governo si negano, o si danno in misura troppo ridotta, gli strumenti necessari per realizzare il programma, di cui si è fatto assertore e promotore.

Le citazioni di norme che dimostrano ciò possono essere numerose perché le disposizioni che in un certo senso favoriscono la realizzazione del programma governativo (per esempio la riduzione del tempo per le discussioni parlamentari) pressoché ogni volta sono vulnerate dalla esistenza di possibilità di deroghe che si muovono sempre ad istanza di un solo presidente di gruppo; le quali possibilità di deroga vengono a creare situazioni per cui quella agevolazione che si voleva dare, e si è data con una mano, con l'altra mano viene tolta e non esiste più.

Io vorrei richiamare l'attenzione di tutti su questo esempio, che scaturisce dall'articolo 82 del progetto di regolamento. Non so se vi siete resi conto tutti che anche la più insignificante proposta di legge di iniziativa parlamentare, purché sia patrocinata da un solo capogruppo parlamentare, può giungere in aula, secondo l'articolo 82, appena un mese e mezzo dopo la sua presentazione all'Assemblea: il termine di tre mesi è ridotto alla metà se c'è il presidente di gruppo che lo richieda; appena il termine è scaduto si arriva all'Assemblea (così stabilisce l'articolo 82). Questo, che è consentito al progetto di legge di iniziativa parlamentare, non è consentito invece al progetto di legge di iniziativa governativa, almeno se il Governo non faccia ricorso alla procedura d'urgenza. La cosa non mi sembra logica.

Se vogliamo vedere un altro esempio ancora più meritevole di attenzione, consideriamo una di quelle tante modeste interrogazioni a risposta scritta che ciascuno di noi fa talvolta anche con esagerata abbondanza (ne siamo rei tutti!). Ebbene, è fissato un termine di venti giorni, opportunamente, per rispondere; se entro il ventesimo giorno il Governo non ha dato risposta, l'interrogazione, alla prima seduta successiva, è posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, al ventunesimo

giorno. È un bel *record* di velocità, rispetto alla situazione attuale! Io non dico che non sia bene accelerare lo svolgimento delle interrogazioni; mi domando però cosa diverrà l'ordine del giorno dell'Assemblea — in questo modo tanto sovraccaricato — dopo qualche settimana o qualche mese dall'applicazione di queste norme regolamentari. Non so quindi se questo potrà essere strumento attraverso il quale riusciremo ad accelerare i nostri lavori... Ho l'impressione che, a questo riguardo, si vada incontro a delusioni, non prive di spiacevoli conseguenze.

Io sono favorevole alle norme per una nuova strutturazione del sistema delle discussioni, degli ordini del giorno, e così via. Ma — l'ho detto poco fa e lo ripeto adesso — non mi sembra conveniente che ad ognuna di queste innovazioni si accompagnino sempre dei limiti, che generano scetticismo rispetto alla efficacia delle norme. Prendete, ad esempio, l'articolo 40 per progetto di regolamento. Esso pone tutta una serie (da me applauditissima!) di limiti alla durata degli interventi degli oratori: non si può parlare per più di 45 minuti nella discussione sulle linee generali, non si può parlare per più di 20 minuti su ciascun articolo o emendamento, non si può leggere per più di 30 minuti. Sono disposizioni validissime, che mi piacciono enormemente! Però — ohimè! — leggo poi al sesto comma: « I primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di gruppo ne faccia richiesta prima che la discussione abbia inizio ». E non credete allora che il deputato il quale, come sciaguratamente sto facendo io in questo momento (e ne chiedo venia), voglia tediare l'Assemblea per due ore troverà il suo presidente di gruppo disposto a chiedere che, in quel caso, la norma non si applichi? Non usciamo dalla realtà. Rendiamoci conto che queste norme troveranno applicazione soltanto nei casi in cui — come anche oggi accade — la discussione sarà brevissima, perché non c'è niente da dire. Non facciamoci dunque delle illusioni.

Lo stesso dicasi per l'articolo 84, che prevede la possibilità di un dibattito limitato. Nel terzo comma però è detto: « Quando però un presidente di gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37... », cioè con un ritorno alla procedura normale. Anche in questo caso, vogliamo credere che non ci sarà il presidente di gruppo portato ad avanzare tale richiesta?

A parte ciò, quello che stupisce in una così accurata programmazione del lavoro parla-

mentare, che prevede tante priorità legislative, in questa o in quell'altra norma, è il fatto che non si scorga traccia alcuna di una priorità attribuita ai disegni di legge presentati dal Governo. Ai fini dell'esame prioritario in Commissione pesa più della volontà del Governo quella di un capogruppo, di maggioranza o di opposizione che esso sia, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 82. Questo veramente mi sembra paradossale. E perché obbligare il Governo a chiedere sempre la procedura d'urgenza per non trovarsi in posizione di svantaggio? Ma davvero sono convinti i membri della Giunta che una proposta del CNEL, per sua natura, per il semplice fatto di provenire dal CNEL, debba essere più urgente e più importante di una proposta che provenga dal Governo, che deve realizzare il suo programma? Francamente, io non riesco a crederlo. Se ci si mette su questa strada, dove va a finire quell'indirizzo generale, politico e amministrativo, di cui dicevo poc'anzi, del quale il Presidente del Consiglio è responsabile di fronte al Parlamento? Non è mai stato allegro, il compito del Presidente del Consiglio, ma con queste norme lo diventerà ancora di meno, senza dubbio!...

A questo punto, come professore, sarei tentato di soffermarmi brevemente ad analizzare a fondo — sul piano storico, sul piano teorico, sul piano giuridico attuale — la figura del Presidente di Assemblea. È nota la figura tradizionale dell'imparziale arbitro, del tutto al di sopra delle parti politiche, che è scaturita dalle antiche figure del parlamentarismo liberale, quando il compito essenziale del Parlamento era la tutela dei diritti del popolo contro i pericoli di sopraffazione da parte del sovrano. Ora — lo sappiamo tutti — la situazione è radicalmente mutata, e mutata è anche la posizione del Presidente dell'Assemblea. Sarei tentato di fare un lungo discorso a questo riguardo, ma — non dubitino i colleghi — resisto alla tentazione, e mi limito esclusivamente ad invocare i risultati raggiunti, in un prezioso studio, da parte di un valente studioso, che è stato nostro collaboratore in questa Camera, che è ora titolare di cattedra universitaria di diritto costituzionale — lo era prima nella mia Genova, ed ora lo è a Napoli — e che non appartiene certamente alla mia parte politica, se è vero, come è vero, che è il capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio, onorevole De Martino. Parlo del professor Ferrara, come tutti hanno inteso. Il professor Ferrara ha scritto un libro molto importante sul Presidente di Assemblea parlamentare — ed è il più importante dei titoli che gli ha permesso

di conquistare degnamente una cattedra universitaria — nel quale questa figura del Presidente di Assemblea è messa in luce in termini che sono difficilmente suscettibili di essere smentiti. A pagina 47 di quel libro si dice: « Si vuole sottolineare che il Presidente di Assemblea rappresenta il centro di potere nel quale assume effettività la regola di maggioranza, che è alla base del sistema ».

Ancora, il capitolo VIII del volume, dalla pagina 235 alla pagina 260, è tutto una illustrazione dell'Assemblea come organo politicamente responsabile e del ruolo del suo Presidente. A pagina 248 si dice: « Il ruolo che il Presidente deve esercitare risulta individuato: esso deve garantire le condizioni in base alle quali la maggioranza può realizzare le finalità del programma che costituisce il contenuto del rapporto che collega da una parte i gruppi che ad essa appartengono e dall'altro i suddetti gruppi al Governo ». Non voglio tediare l'Assemblea; si parla di esercizio di poteri discrezionali del Presidente di Assemblea — e vi sono molte pagine destinate a metterlo in evidenza e si giunge praticamente e sostanzialmente a concludere che tra le funzioni del Presidente di Assemblea, funzione preminente è quella di dare bensì garanzia a tutti i parlamentari, ma di consentire attraverso la sua attività, e particolarmente la sua attività nella fissazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, che il Governo abbia a realizzare quell'impegno politico che nasce dal suo programma, sanzionato dal voto del Parlamento, traducendo quindi in atto quel programma medesimo, così come è stato formulato. Questa è la figura costituzionale, nel sistema italiano, del Presidente di Assemblea. Ora mi domando: di questo dovere del Presidente, di agevolare l'approvazione del programma del Governo — non già certamente comportandosi con parzialità, ma permettendo che si discutano i progetti che il Governo considera fondamentali — quali tracce abbiamo nel regolamento che viene presentato al nostro esame? Ho letto e riletto più volte questo progetto di regolamento — ed il mio intervento ne dà la dimostrazione! — ma devo dire che di questo dovere del Presidente della Camera non ho trovato alcuna traccia. In realtà, come ho già detto, i progetti di legge governativi, in cui si traduce il programma del Governo, fanno nel progetto la parte della Generentola, dietro i progetti di iniziativa popolare, dietro quelli di iniziativa del CNEL, dietro quelli di iniziativa parlamentare. Questo non può evidentemente trovarmi consenziente.

A questo punto, avendo nominato i progetti di iniziativa parlamentare, devo manifestare, sia pure quasi per inciso nel corso del mio intervento, una certa mia meraviglia, e una meraviglia non lieta, rendendomi conto che la Giunta per il regolamento, nel presentarci questo testo, ha rinunciato ad ogni norma che tenda a disciplinare e contenere l'abuso dell'iniziativa parlamentare, che da tanto tempo e da tante parti è stato denunciato.

Ho qualche ritegno a parlare di questo argomento per ragioni di carattere strettamente familiare, signor Presidente, in quanto uno dei miei figlioli, che è avviato sulla via degli studi costituzionali, ha fatto il suo maggiore lavoro scientifico, precisamente sul tema dell'iniziativa legislativa parlamentare. Quindi, il padre si trova un poco in una condizione di imbarazzo abbastanza comprensibile. Mi perdoneranno, però, i colleghi se dico che, attraverso la documentazione raccolta in quel volume e raccolta in tante altre parti, dell'esame delle quali quel volume è il frutto, si vede che è più di un secolo che in ogni paese in cui c'è un Parlamento si lamenta l'abuso dell'iniziativa parlamentare. I primi studi, vastissimi, sono della metà del secolo scorso in Francia. Si deplorano questi abusi e si studiano rimedi. Non c'è una costituzione straniera che non ne abbia introdotti alcuni, con una gamma di prospettazioni che è incredibilmente multiforme.

Molti sono stati gli espedienti escogitati per contenere l'iniziativa legislativa. Sono stati escogitati limiti formali innumerevoli, agendo talvolta sul momento della presentazione (i deputati neo eletti possono presentare proposte per tre o sei mesi dopo le elezioni, in modo da poter mantenere le promesse fatte agli elettori, ma poi non possono più presentarle), oppure agendo sul numero e sulla qualità dei presentatori (dopo un certo numero di mesi, può presentarle solo un presidente di gruppo, o possono farlo soltanto almeno venti deputati, e via dicendo). Sono state avanzate altre soluzioni agenti sul numero massimo delle proposte presentabili (nessuno ne può presentare più di due o tre nel corso del suo mandato parlamentare). Talvolta, invece, si è fatto riferimento a sbarramenti procedurali enormemente diversi gli uni dagli altri, tendenti a precludere la presa in considerazione delle proposte o a contenerle con rigide previsioni di calendari di lavori, come nel sistema inglese. Si sono parimenti escogitati limiti contenutistici numerosi, escludendo l'iniziativa parlamentare, ad

esempio, per le proposte che implicano un aumento di spesa di bilancio, escludendola per le proposte che incidono sulla programmazione, escludendola per le proposte che cadono in materia di esclusiva competenza dell'esecutivo, escludendola per le proposte che hanno formato oggetto di una delega data dal Parlamento al Governo finché la delega non sia stata esercitata, e via dicendo. Si è studiata anche tutta una serie di espedienti per far leva sui partiti, perché nei propri statuti pongano dei vincoli ai propri deputati a questo riguardo, per impedire che essi diano luogo a quella proliferazione di proposte di legge, talvolta non del tutto decorosa, che abbiamo tante volte potuto constatarè.

Vi è dunque un enorme panorama di soluzioni, tra cui non c'era che l'imbarazzo della scelta. Mi stupisce che la nostra Giunta per il regolamento, in questa congerie di possibilità, abbia scelto di non farne assolutamente nulla e di non porre alcun limite. Comprendo bene che questo possa essere dipeso dal fatto che tra i più eminenti redattori del progetto vi sono l'onorevole Bozzi e l'onorevole Luzzatto (mi perdoni se mi permetto di nominare chi presiede in questo momento la nostra Assemblea), i quali già in passato avevano avuto occasione, in loro pregevoli scritti, di mettere in luce la loro scarsa fiducia nell'istituto della presa in considerazione. Però mi sia consentito dire che parlar male della presa in considerazione così come la si fa oggi, è un tema sul quale ci possiamo trovare facilmente tutti d'accordo. Ma escludere che questa presa in considerazione, trasformata, possa diventare una cosa seria, possa diventare uno sbarramento veramente utile, non credo sia altrettanto facile. Non è una mia opinione personale, né tanto meno l'opinione personale dell'autore del libro che ho menzionato, ma è opinione di personaggi molto autorevoli nel mondo del diritto. Mi sia permesso di citare, per esempio, quanto scrive il Mortati: « Quanto all'iniziativa parlamentare, la norma costituzionale che la consente deve essere dimensionata con riferimento al sistema che impegna il Governo a dirigere e coordinare l'attività legislativa, la quale si presenta come lo strumento primario dell'attuazione dell'indirizzo politico di cui esso assume la responsabilità di fronte al Parlamento e al paese. Ora è assurdo che all'assunzione di tale responsabilità non si faccia corrispondere la disponibilità dei poteri di controllo dell'iniziativa parlamentare affinché non si esplichino in modo da pregiudicare lo svolgi-

mento della linea direttiva impressa all'attività dello Stato, in esecuzione del programma approvato dalla maggioranza; maggioranza della quale il Governo deve considerarsi quale comitato direttivo. Si tratta di esigenze ovvie che ispirano la prassi di tutti i paesi che sono riusciti a vitalizzare il regime parlamentare solo sottraendolo al pericolo della anarchia assembleare che ne avrebbe segnata la scomparsa ». Seguono altre incisive affermazioni dell'illustre studioso, implicanti la necessità di « condizionare tali iniziative alla previa approvazione del Governo ».

Per citare un altro autore che — desidero sottolinearlo — non è della mia parte politica, mi sia consentito ricordare la proposta del professor Guarino formulata fin dal 1963: « Sarebbe indispensabile stabilire che le leggi approvate attraverso la procedura per Commissione deliberante debbano essere soltanto quelle di iniziativa governativa ».

Ora una certa prassi in questo senso, con molte difficoltà, era andata in questi anni, poco per volta, maturando. Oggi, invece, quella prassi viene ad essere abbandonata, se è vero come è vero che nessun limite c'è perché queste proposte di iniziativa parlamentare siano deferite alla Commissione in sede legislativa e, quando sono ad essa attribuite in sede referente, abbiano quel rapidissimo corso, di cui dicevo poc'anzi.

Mi sembra che del ricordato orientamento straniero e nazionale fosse legittimo pensare si tenesse conto, tanto più che l'esigenza non è oggi minore che in passato; anzi è più viva che mai. Ho portato qui con me il notiziario di statistiche al 30 giugno 1970, che in questi giorni ci è stato distribuito. Rilevo da esso che nel non lungo periodo di vita dell'attuale legislatura sono state presentate alla Camera 2.090 proposte di iniziativa parlamentare (la rubrica riguarda le proposte di iniziativa parlamentare e insieme quelle popolari e dei consigli regionali, ma tutti sappiamo che di iniziative popolari e dei consigli regionali praticamente non ve ne sono): nel 1968, 681; nel 1969, 1.075; nel 1970, 334. Quindi 2.090 in meno di metà legislatura! Non direi che siamo in una situazione molto facile. Il Governo nello stesso periodo ha presentato alla Camera in tutto 292 proposte: siamo in rapporto di men che 1 a 7!

Mi sembra quindi necessario porre un limite. Mi permetterò in proposito di presentare qualche emendamento che mi auguro possa essere accettato. Ricordo ancora che tutte queste proposte non possono con il

nuovo regolamento più restare, come una volta restavano per la mancanza di presa in considerazione, « proposte da svolgere »: quelle centinaia o migliaia di proposte che alla fine di ogni legislatura andavano al macero, senza mai essere state messe all'ordine del giorno né di una Commissione né dell'Assemblea. Sono proposte che, se i proponenti vogliono, arrivano in aula un mese e mezzo dopo essere state presentate. Rendiamocene conto e cerchiamo di evitare, se possibile, delle situazioni di intasamento.

Chiudo l'inciso — scusate anche qui la lunghezza — di questo argomento, che però riconoscerete tutti essere di notevole importanza, e tornando al lavoro legislativo in sé, desidero esprimere un'altra serie di mie perplessità in relazione al lavoro delle Commissioni. Ho l'impressione che il lavoro delle Commissioni, con il nuovo regolamento, risulterà molto appesantito, sì da pregiudicarne l'efficienza. Eppure, in questi anni, almeno a mio modesto giudizio, le Commissioni hanno funzionato complessivamente in modo abbastanza soddisfacente.

Infatti, con il nuovo regolamento si aumentano i compiti delle Commissioni, perché all'attività legislativa si aggiungono, con l'articolo 129 la funzione ispettiva, con l'articolo 139 l'attività conoscitiva, e con l'articolo 113 la possibilità di presentare e discutere risoluzioni, e via dicendo.

Confesso che questa estensione suscita in me qualche perplessità. Non ho alcun dubbio che ciascuna di queste proposte abbia una sua base, che può anche essere una base solida; ma ho l'impressione che questo ulteriore carico di lavoro vada a tutto pregiudizio della attività legislativa delle Commissioni. E mi turberebbe il pensare questo, perché già oggi di arretrato ce ne è a sufficienza. Ho qui sott'occhio l'ordine del giorno della seduta odierna, che contiene anche l'elenco di tutto il lavoro delle Commissioni; e ciascuno di voi, se lo consulta, può rendersi conto del carico di lavoro arretrato di ogni Commissione. Ne faccio un sommario riepilogo, non in termini di numero di progetti da esaminare, ma in termini di numero di pagine che il solo elenco del lavoro arretrato di ogni Commissione occupa in quest'ordine del giorno. L'elenco dei progetti arretrati assegnati alla Commissione interni occupa 24 pagine, cioè da pagina 41 a pagina 65; quello della Commissione giustizia occupa 21 pagine, da pagina 71 a pagina 92; quello della Commissione finanze e tesoro, 22 pagine, da pagina 93 a pagina 114; per la Commissione istruzione si va da pagina

129 a pagina 155, cioè 26 pagine. Poiché ogni pagina contiene da 8 a 9 progetti, vuol dire che in ognuna di queste Commissioni che ho citato giacciono intorno ai 200 disegni o proposte di legge. Il collega Fabbri osserva che il parere della Commissione bilancio è richiesto sull'80 per cento di questi provvedimenti.

Noi tutti sappiamo che, a volte, le Commissioni non riescono ad approvare delle leggi che hanno veramente un carattere di urgenza, e ciò proprio a causa di questo grave arretrato. Perdonami, amico Vicentini, se ricordo il ritardo della legge per la soppressione delle sciagurate esenzioni tributarie di Assisi, che copre di un velo di legalità una delle più grosse speculazioni che si siano perpetrate in questo dopoguerra; sotto un velo di legalità, perché il Parlamento non riesce a mandare avanti, e da troppo tempo, una legge chiarificatrice. Ci sono tante leggi di questo genere che non riescono ad andare avanti, e noi graviamo il lavoro delle Commissioni di tutto quest'altro peso. Che cosa ne verrà fuori?

FERRARI AGGRADI. Assisi... È veramente inconcepibile che giaccia ancora in Commissione quella legge, mentre ciò fa guadagnare tanti miliardi agli speculatori.

LUCIFREDI. Onorevole Ferrari Aggradi, la ringrazio del suo consenso, e mi pare che ci troviamo su posizioni perfettamente coincidenti nella valutazione. Non per nulla l'ho citato: credo che sia il caso-limite della legge che sosta in Commissione, mentre non dovrebbe più esserci.

Bene, tutto questo è conseguenza di eccessivo aggravio di lavoro; ma che cosa sarà domani?

Ma vorrei essere ottimista, e pensare che per il lavoro legislativo, in ordine a questa funzione, ci si riesca a mettere al passo. Ma vogliamo considerare quali sono le altre difficoltà che questo regolamento mette sulle spalle delle povere Commissioni permanenti in sede legislativa?

Vorrei ricordare innanzitutto che per esse si crea, per usare un'espressione ormai corrente od altri effetti nel nostro linguaggio politico, un « periodo bianco » annuale, con il divieto contenuto nell'articolo 115 del progetto di regolamento di esaminare in Commissione qualunque altro argomento nel tempo dedicato all'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio. Vi sono poi i « periodi bianchi », per così dire, quotidiani, in quanto il quinto comma dell'articolo 31 stabilisce che

« salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera » (e quindi in circostanze eccezionalissime) « le Commissioni non possono riunirsi in sede legislativa o redigente nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea ». Disposizione giustissima, anche questa, ma che tuttavia limita ulteriormente le possibilità di lavoro delle Commissioni.

Come se ciò non bastasse, vengono introdotti ai lavori delle Commissioni vari appesantimenti di carattere procedurale. Ho guardato con un certo terrore, onorevoli colleghi, gli articoli 54 e 55, che introducono niente meno che la votazione per appello nominale anche in sede di Commissione, anche come semplice controprova al voto per alzata di mano (si veda appunto il terzo comma dell'articolo 54). Quanto tempo dovremo dedicare alle votazioni, amici presidenti di Commissioni, se questa norma dovesse essere approvata?

Nello stesso tempo si richiedono adempimenti ben più difficili e complessi per la formazione dell'ordine del giorno delle Commissioni, materia disciplinata dall'articolo 26 del progetto di regolamento, tema sul quale ritornerò tra poco.

Un altro pesante condizionamento che si introduce nel lavoro delle Commissioni è poi quello di cui all'articolo 66, con il quale si stabilisce, con norma a mio avviso tristissima, il principio della pubblicità dei lavori legislativi delle Commissioni, permettendo che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute « in separati locali attraverso impianti audiovisivi ».

Data la particolare importanza di questi temi, mi sia consentito soffermarmi un poco sugli articoli 26 e 66.

Per quanto riguarda la fissazione dell'ordine del giorno delle Commissioni, che forma appunto oggetto dell'articolo 26, non vi è dubbio, come tutti abbiamo avuto modo di constatare, che l'attuale sistema dà luogo ad alcuni inconvenienti; possiamo per altro dare atto che tali inconvenienti hanno potuto essere risolti grazie al buon senso dei presidenti delle Commissioni, dei loro collaboratori e degli stessi membri delle Commissioni. Ora con l'articolo 26 si instaura un sistema in base al quale la stessa pratica della consultazione dei presidenti di gruppo prevista per l'aula deve essere fatta in sede di presidenza di Commissione. E poiché l'articolo 27 stabilisce che prima della fine di ogni seduta deve essere comunicato l'ordine del giorno di quella successiva, è necessario che l'ufficio di presidenza di ogni Commissione, prima della seduta, concordi nel suo ambito l'ordine del

giorno seguente, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi. Questo complesso meccanismo, se rappresenta l'*optimum* dal punto di vista delle garanzie di tutti i diritti (non sarò certo io a negarlo) rischia di diventare il *pessimum*, se mi è consentito dirlo, per quanto si riferisce alle esigenze di pratica funzionalità di una Commissione. Questo insieme di consultazioni potrà dar luogo, magari per l'assenza di qualche capogruppo, ad una serie di difficoltà, se non addirittura al caos, accrescendo così il disordine che qualche volta caratterizza la nostra vita parlamentare. Che comunque, con norme di questo genere, si contribuisca all'efficienza delle Commissioni, mi sia consentito dubitare.

Quanto alla pubblicità dei lavori delle Commissioni, di cui tratta l'articolo 66, vorrei ricordare a tutti i colleghi una nostra esperienza personale, e cioè che in Commissione, anche in sede legislativa, le discussioni sono assai più pacate, tranquille e produttive di quanto non avvenga in quest'aula. Là siamo nel chiuso dell'aula della Commissione; qui parliamo di fronte alla stampa, alla presenza del pubblico e di tante persone che si recano nelle tribune proprio per sentire che cosa dice quel deputato; e quel deputato, un poco per mantenersi fedele agli impegni assunti, un poco per far vedere agli elettori del suo paese che è un grande oratore e che nessuno gli è superiore in eloquenza (altro che Demostene o qualche altro grande tribuno dell'antichità!) si diffonde nei discorsi, con perdite di tempo che non recano certo un contributo all'efficacia delle nostre discussioni.

Non credete, onorevoli colleghi, che quel « video » porti alla creazione in Commissione della stessa situazione? Siamo uomini e non esseri perfetti. È stato detto che questa innovazione al Senato non trova ostacoli: questa mattina, insieme con il collega Spitella, facevamo una modesta e banalissima osservazione, e cioè che per il Senato non ci sono i voti di preferenza, che invece hanno tanto rilievo per i deputati... Questo discorso è molto volgare, può darsi, ma consentitemi di dire che esso ha un certo peso, in quanto quel deputato, che ha bisogno di far leva su quei certi voti di preferenza, deve necessariamente cercarsi una certa serie di consensi, di cui forse il senatore può fare a meno... Misericordie umane, siamo d'accordo; però, signor Presidente, non siamo degli angeli, ma dei poveri piccoli uomini, ciascuno con le proprie debolezze, i propri peccati e le proprie colpe. Non sarà, certo l'approvazione del nuovo regolamento della Camera che ci farà cambiare la nostra

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

natura di uomini! Desidererei, pertanto, che la Giunta per il regolamento rivedesse anche su questo punto.

Su questo tema delle Commissioni, tralasciando altri punti sui quali non è essenziale che io parli, vorrei però toccare ancora un altro argomento che abbiamo discusso, quanto meno in sede di gruppi parlamentari, più volte negli anni passati, senza mai giungere ad una conclusione. Ritengo che questo sia il momento per apportare un'importante innovazione al sistema attuale della costituzione delle Commissioni.

L'articolo 20 del testo attuale del regolamento si adegua esattamente al nostro sistema tradizionale, che abbiamo seguito in tutti questi anni. Si afferma infatti che ogni deputato deve far parte di una Commissione, e quindi la ripartizione è fatta con i criteri che tutti conosciamo. I deputati che entrano a far parte del Governo sono sostituiti da altri, che vengono così a far parte di due Commissioni; vi sono poi altre sostituzioni.

Ora, sappiamo tutti che la partecipazione ai lavori delle Commissioni di tutti i membri del Parlamento non è altro che una finzione legale, una chiarissima finzione legale perché ci sono membri che, non soltanto in relazione agli impegni di governo, ma anche per impegni di altra natura (di partito, di rappresentanza nazionale all'estero, eccetera), non partecipano mai o quasi mai ai lavori delle Commissioni. Con ciò si creano, non poche volte, delle situazioni di difficoltà, per la mancanza del numero legale, per le sostituzioni che non è facile attuare, eccetera. È questa una esperienza di tutti i giorni.

Ora, in quegli studi che sono stati fatti anni fa, e che penso potrebbero essere riesumati, veniva fatta una proposta che può essere definita coraggiosa (nel nuovo testo del regolamento diamo varie prove di coraggio: questa potrebbe esserne un'altra). Si proponeva, cioè, di stabilire, con norma regolamentare, che ai lavori delle Commissioni non partecipino tutti i deputati, bensì una certa aliquota, per esempio i due terzi, designati dai rispettivi gruppi parlamentari, in modo che ogni gruppo, a seconda della propria forza, abbia la possibilità di distaccare, per incarichi di partito o di altra natura, un certo numero di propri parlamentari che non abbiano l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni. Questi parlamentari, naturalmente, avrebbero la possibilità di partecipare ai lavori dell'aula e anche a quelli delle Commissioni, quando lo ritenessero opportuno, in

base alle particolari norme che prevedono che tutti i deputati possano partecipare ai lavori di una Commissione, anche quando non fanno parte della stessa. A me sembra che stabilendo questa norma, e naturalmente mantenendo sempre rigido il concetto della proporzionalità delle forze tra i gruppi, che potrebbe essere ugualmente realizzato, si permetterebbe al lavoro delle Commissioni un andamento più rapido e più fecondo. Non c'è da temere, come qualcuno diceva allora, che non vi abbia ad essere un sufficiente numero di deputati per fare le relazioni e per gli interventi. Questo non è vero, prima di tutto perché quei colleghi di cui sappiamo che già oggi in linea di fatto ai lavori delle Commissioni non partecipano mai, non sono mai relatori, e quindi non si tratterebbe che di legalizzare una certa situazione di fatto. D'altra parte basta che noi consideriamo la situazione nostra nei confronti di quella del Senato: sappiamo bene che i senatori sono esattamente la metà del numero dei deputati e che le Commissioni possono funzionare al Senato dove, dando pur tutti presenti, si arriva alla metà del numero dei componenti delle Commissioni della Camera. Non ci sarebbe dunque nessun dubbio che, riducendo a due terzi il numero degli attuali componenti delle Commissioni della Camera, si potrebbe arrivare a un risultato positivo. Mi sembra che una innovazione di questo genere, opportunamente studiata e regolata, meriterebbe di entrare a far parte del nuovo regolamento.

Onorevoli colleghi, desidererei ancora trattare tutta una serie di altri argomenti con considerazioni di carattere generale, come ho fatto fin qui, perché vari altri temi lo richiederebbero, come la realizzazione concreta del sistema di programmazione previsto, la discussione dei bilanci, la procedura delle indagini di informazione e controllo, eccetera. Ma ne astengo per ragioni di tempo, anche perché so che altri colleghi del mio gruppo almeno su alcuni di questi argomenti interverranno. Dedico quindi l'ultima parte — non sono ancora alla fine, perdonate — del mio intervento, a una serie di osservazioni spicciole, seguendo lo schema di regolamento, su norme che mi sembrano meritevoli di essere prese in esame per eventuali modifiche. Anche per esse ho presentato qualche emendamento. Riferendomi anche a questi singoli emendamenti, dico che, se essi verranno all'attenzione della Assemblea, potranno considerarsi svolti, signor Presidente, perché saranno già stati illustrati nel corso di questo mio già troppo abbondante intervento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

Seguo dunque, per alcune osservazioni particolari, l'ordine del regolamento che ho sottomano. Mi fermo un attimo, innanzi tutto, sull'articolo 14, nel quale si dice che i deputati devono dichiarare « a quale gruppo appartengono ». Ritengo che sarebbe più esatto dire « a quale gruppo intendono iscriversi », perché non è che un deputato appartenga per automaticità a un certo gruppo: appartiene a quel gruppo cui intende dare la sua adesione, e può ritirarla. È questa, almeno, la mia opinione.

All'articolo 16 si parla della composizione della Giunta per il regolamento, alla quale si danno delle attribuzioni che in determinati casi implicano, giustamente, la soluzione di conflitti di competenza. È previsto il potere del Presidente della Camera di integrarla come meglio crede. Vorrei che si dicesse, con una formula qualsivoglia, che anche in questa integrazione si deve tenere presente, per quanto è possibile, il criterio della proporzionalità, che deve valere per tutte le Commissioni, tanto più quando hanno dei compiti di questo genere.

Al quarto comma dello stesso articolo 16 vi è una norma che è traslata dal nostro attuale regolamento, ma non per ciò merita, a mio avviso, di essere approvata. È quella cui si faceva riferimento, oggi al principio della seduta: le modificazioni o aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati. A mio modesto parere, l'articolo 64 della Costituzione: « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti » è tale da non ammettere alcuna deroga, piaccia o non piaccia ai membri del Parlamento. Non sono negoziabili né rinunziabili le maggioranze assolute stabilite dalla Costituzione!

Per quanto riguarda l'articolo 17 noto appena che il problema centrale della Giunta delle elezioni rimane insoluto, così come è sempre stato. Capisco che era molto difficile fare diversamente; che però ancora oggi, con questo nuovo regolamento, ci si trovi nella situazione di non sapere se ciò che la Giunta delle elezioni stabilisce è una sentenza o non è una sentenza, rimanendo quindi aperte tutte quelle controversie che infinite volte abbiamo qui sollevato circa la modificabilità o meno delle sue decisioni attraverso il voto della Camera, è cosa che mi lascia la bocca alquanto amara...

All'articolo 18 desidero fare un'osservazione che mi sembra di un certo rilievo, in merito alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Vi è un termine fissato, e al secondo comma si stabilisce che quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata il Presidente della Camera, « su richiesta di dieci deputati o di un presidente di gruppo », pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui si è constatata la scadenza del termine.

Non voglio riaprire qui una vecchia discussione fatta già tante volte, e credo che, nonostante le appassionate cure del collega Vassalli, al quale va tutta la mia stima come benemerito presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la situazione attuale non sia delle più felici, se è vero, come è vero — e risulta sempre da quel notiziario di statistiche che poco fa vi presentavo — che in questa legislatura sono state presentate finora 114 domande di autorizzazione a procedere e che, tra concesse e negate, ne sono state esaminate in tutto 38, il che significa che per più di 70 autorizzazioni a procedere ancora non è stato preso alcun provvedimento. Questo ovviamente non deprime molto favorevolmente nei nostri confronti, per ragioni che tante volte si sono dette.

Penso quindi che, per far rimanere giacente una domanda di autorizzazione a procedere, può essere sufficiente che non se ne faccia richiesta da nessun presidente di gruppo; sappiamo troppo bene che, talune volte, in questo settore vi è una certa situazione di collaborazione reciproca tra gruppo e gruppo per tenere ferme determinate autorizzazioni a procedere. Occorrerebbe pertanto l'automaticità della iscrizione all'ordine del giorno delle autorizzazioni a procedere alla scadenza del termine, per iniziativa esclusiva del Presidente, che non ha bisogno di essere sollecitato da alcuno. Così, almeno, incontreremmo meno critiche, che non credo ingiustificate.

In merito all'articolo 23, non entro, per brevità, in tutto ciò che riguarda la distribuzione delle Commissioni; anticipo soltanto il collega Truzzi — che interverrà sull'argomento — nell'esprimere la mia meraviglia nel vedere che la Commissione agricoltura sarebbe tenuta in vita solo in via provvisoria, sino all'assunzione da parte delle regioni delle competenze ad esse spettanti in materia agricola. Quasi che, dopo che le regioni avessero acquistato tutti i loro poteri amministrativi e legislativi, la Camera dei deputati nulla più avesse a dire

di rilevante in materia di agricoltura che andasse considerato sotto il punto di vista specifico degli interessi agricoli e non sotto il punto di vista specifico degli interessi industriali, commerciali e via dicendo del nostro paese.

La Commissione agricoltura merita di restare a titolo permanente, non soltanto a titolo precario.

All'articolo 24, là dove si parla della Conferenza dei presidenti di gruppo, si dice che il Governo è invitato a farvi assistere un proprio rappresentante. Mi sembra che sia poco parlare solo di « fare assistere », come se si trattasse di assistere ad uno spettacolo: il rappresentante del Governo deve partecipare con pienezza di parola e di voto, e mi sembrerebbe strano se così non fosse.

Dell'articolo 40 ho già parlato. Per quanto attiene all'articolo 46, non mi sembra opportuno stabilire che, quando vi è una discussione limitata per espressa disposizione del regolamento, sia in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo — del resto così è già stato fatto finora, ammettiamo pure che venga disciplinato — oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

Non mi sembra giusto allargare ancora. Eccezionalmente il Presidente dà la parola a un rappresentante per gruppo, nei casi di discussione limitata, e poi basta; non consentiamo anche altri interventi, altrimenti la discussione limitata diventa una mera illusione.

All'articolo 47 scompare la figura del congedo. Ho qualche dubbio sull'opportunità di questa decisione, ma non insisto, perché so che l'argomento è stato oggetto di molte discussioni. Vorrei però dire che quando si stabilisce che sono computati come presenti, ai fini del numero legale, i membri del Governo impegnati fuori del palazzo per ragioni del loro ufficio, si crea una situazione che è scarsamente conforme al realismo e al decoro dei membri del Governo e nostro. Vorrebbe dire che ogni membro del Governo per essere computato nel numero legale dovrebbe mandare il biglietto di giustificazioni firmato forse dal Presidente del Consiglio che attesti, come si fa per i figlioli a scuola, che il ministro o il sottosegretario è impegnato in quel momento a stare in ufficio per trattare una questione importante, un accordo sindacale ad esempio? Non diciamo di queste cose, che umiliano e ridicolizzano il Parlamento. Se si vuol fare una posizione particolare ai membri del Governo, altra cosa non può stabilirsi se non

che essi siano sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Non sono riuscito a comprendere — mi auguro che a suo tempo i relatori me ne diano notizia — che cosa significhi quella posizione dei deputati presenti, che dichiarano di astenersi prima che sia dato inizio alla votazione. Vorrebbe dire che, prima che il Presidente indica la votazione, si fanno passare nel corridoio all'uopo riservato coloro che dichiarano di astenersi, si prende nota di costoro e poi si dà inizio alla votazione? E questo che si pensa di fare? Non lo so: certo mi sembra un congegno piuttosto macchinoso.

Sull'articolo 50 avrei qualcosa da dire per ciò che si riferisce alle votazioni con congegno elettronico. Tralascio, perché il discorso sarebbe lungo e non voglio farlo.

Ugualmente avrei qualcosa da dire sull'articolo 57, su quella lista che si vota a scrutinio segreto quando si tratta di nomine composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, e la lista stessa è formata dal Presidente. E se a scrutinio segreto, in ipotesi, la lista venisse respinta, che cosa succede? Questo non è previsto, ma non è detto che l'ipotesi sia del tutto irrealizzabile.

Per quanto riguarda l'articolo 61, dove si parla delle sanzioni, non sono consenziente a sopprimere la sanzione del divieto di accesso al palazzo della Camera. Quando si prendono determinati provvedimenti, mi sembra molto strano che un deputato, che abbia commesso delle mancanze così gravi da giustificare un tale provvedimento, non possa accedere qui ma possa benissimo passeggiare nel « transatlantico », e porre in essere nel « transatlantico » una serie di atti, che sono scarsamente compatibili con la sua esclusione dai lavori parlamentari. Si adduce come motivazione che vi sono nel palazzo sedi di gruppi parlamentari, e che quindi potrebbero nascere dei dubbi se questi deputati possano accedere alle sedi dei loro gruppi. Sono dubbi che in linea di fatto si risolvono molto facilmente: nessuno impedirà certo al deputato di attraversare il palazzo quel tanto che è necessario per accedere alla sede del proprio gruppo parlamentare! È una norma di buon senso, questa: altro è passeggiare insistentemente nel « transatlantico », altro è recarsi al proprio gruppo!

Ritengo che dovrebbe essere pure fissato il momento in cui il Presidente della Camera, sempre nell'ambito dell'articolo 61, voglia presentare all'ufficio di Presidenza le sue proposte di sanzioni. Manca, nella norma che ci

è proposta, un'indicazione temporale, che deve essere, logicamente, di immediatezza.

Quanto all'articolo 71, che riguarda i progetti di legge presentati contemporaneamente alla Camera e al Senato, mi pare che la formula del regolamento vigente sia preferibile a quella oggi usata che lascia la via ad ogni dubbio, perché non prevede che un tentativo di raggiungere intese con il Senato; e non si sa poi chi debba procedere.

Sull'articolo 74 riterrei opportuno che il giudizio dell'assegnazione alle Commissioni dei progetti di legge venga sempre sottoposto, su richiesta di uno o più deputati, al voto dell'Assemblea: in determinati casi ciò può essere conveniente.

L'articolo 75 riguarda l'attività consultiva e contiene delle norme che mi sembrano molto difficili da applicarsi. Che si riesca a provvedere nei termini di 8 giorni o di 3 in caso di urgenza, come qui si dice e come anche in precedenza si è fatto, mi sembra piuttosto dubbio. Sarei quindi favorevole ad un allungamento dei termini.

Ma vorrei richiamare l'attenzione sul terzo comma dove, esprimendo per la prima volta le varie formule di parere della Commissione, se ne dimentica una che, a mio avviso, può avere un'importanza non indifferente. Oggi molto spesso si dice: quella certa Commissione ha dato parere favorevole; e si crede di poter interpretare come parere favorevole di una Commissione il fatto che questa Commissione, ad esempio, la Commissione affari costituzionali, abbia detto che circa un progetto di legge non vi è nulla in contrario dal punto di vista costituzionale. Ma dire che non vi è nulla in contrario non significa affatto che si sia favorevoli al contenuto: io posso benissimo deprecare al cento per cento una determinata proposta di legge, affermare che è la più inopportuna di tutte, ma dal punto di vista costituzionale dire: non vi è nessun ostacolo alla sua approvazione. Perché si deve dire che io ho dato parere favorevole a quella proposta? No, non è un parere favorevole. Io ho detto: nulla osta. Mi sembrerebbe quindi che tra le formule del parere possa esserci pure questa: « Nulla osta, per esempio, dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista finanziario, a che la proposta abbia corso ». Questo ha un suo significato ed evita una posizione di disagio, nella quale non poche volte ci si trova, per dire cosa che non corrisponde ai propri sentimenti.

Ho già accennato al mio dissenso sull'articolo 78 per ciò che si riferisce all'ordine dell'esame dei progetti di legge in Commissione.

Aggiungo, in relazione all'articolo 79, che non sono favorevole alla possibilità di abbinamento di due testi anche quando l'esame di uno di essi sia finito, così come questa norma prevede. Non sono favorevole ad ammettere la relazione orale quasi come normale — quinto comma dell'articolo 80 — e ritengo che la relazione orale debba considerarsi espressamente come eccezionale. Non credo poi alla validità dei termini stabiliti nell'articolo 82, e di questo ho già parlato.

Non comprendo perché nell'ultimo comma dell'articolo 93 ci sia la formula « nei termini prescritti » per indicare il caso di pareri da prendere in considerazione. Se i pareri sono stati emessi fuori termine, però in tempo utile, ritengo che se ne debba tener conto lo stesso anche ai fini di cui qui si tratta.

All'articolo 104, terzo e quarto comma, si parla due volte di un « documento » che è stampato e che rappresenta l'avviso della Commissione. A me sembra che questo sia uno di quei casi per cui vale la formula specifica nuova che è stata introdotta, quella della « risoluzione ». Credo che questo documento sia sostanzialmente una risoluzione, e lo si potrebbe dire.

Non sono d'accordo in merito alla questione di fiducia su due punti. Il primo riguarda la fissazione del termine di 24 ore, salvo diverso accordo dei gruppi, per il voto di fiducia quando venga richiesto dal Governo. Ritengo che talvolta, per molteplici motivi, ci sia la necessità di poter addivenire a questa votazione con particolare urgenza e che di conseguenza la dilazione di 24 ore perché si possa votare rappresenti una specie di coartazione, che impedisce al Governo di porre una questione di fiducia che ha tutto il diritto di porre, quante volte ritenga. Il secondo punto riguarda l'esclusione della questione di fiducia — quarto comma — sulle proposte di inchieste parlamentari. Non ritengo sia giustificata tale esclusione, in quanto, a mio avviso, il Governo può benissimo sottoporre a una sua valutazione politica il non desiderare che una certa inchiesta da parte del Parlamento si faccia. Il Parlamento è libero di disporre tale inchiesta; sappia però che quel tale Governo non rimarrà al suo posto. È un gioco a certe scoperte, che non vedo per quale motivo non dovrebbe essere consentito.

Anche all'articolo 123 c'è un « documento » che potrebbe trasformarsi, a mio avviso, in una « risoluzione ».

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 127, dove è detto che « se l'interrogante non si trova presente quando il Gover-

no si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione », ritengo che si debba restare fedeli al vecchio sistema, quello cioè della conversione in risposta scritta della risposta orale. La sanzione proposta non sarebbe giustificata, anche perché, con il sistema che si sta per adottare, sapere in quale seduta il Governo effettivamente darà la risposta, sarà spesso non facile.

Non ritengo opportuno il secondo comma dell'articolo 135, che esclude la possibilità di abbinare interrogazioni, interpellanze e mozioni alle discussioni di progetti legislativi. Varie volte abbiamo fatto diversamente e non ne è nato alcun inconveniente degno di essere considerato.

Per quanto riguarda l'articolo 139, ho già detto del limite che ritengo debba porsi alla domanda del rappresentante di un gruppo nella Commissione. Dissento quindi da ciò che sta scritto nella parte della relazione dove si dice che si attribuisce ai singoli gruppi la facoltà di provocare una richiesta diretta ai ministri competenti.

Infine, per ciò che si riferisce ai rapporti con la Corte dei conti, desidero fare due osservazioni. La prima è che non mi sembra ammissibile ciò che è previsto all'articolo 143, di cui chiedo la soppressione, ossia che una Commissione (non importa ad iniziativa di chi) possa avanzare richieste di informazioni, chiarimenti, documenti alla Corte dei conti, nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti, all'infuori dei casi nei quali la Corte dei conti si trova ad essere ausiliaria del Parlamento in quanto con esso collabora con l'invio dei decreti registrati con riserva o con relazioni in merito agli enti sovvenzionati. Mi pare che all'infuori di questi casi la Corte dei conti non possa essere tenuta a mettere a disposizione del Parlamento suo materiale. Se, in ipotesi, un ministro emette un decreto, la Corte dei conti solleva un rilievo di legittimità, il consigliere addetto al riscontro trasmette il rilievo al ministro e il ministro ritiene il rilievo fondato e revoca il decreto, sicché questo non è produttivo di alcun effetto giuridico, non ritengo che il Parlamento abbia alcuna veste per chiedere quel documento, e tanto meno ritengo che la Corte abbia vuoi il diritto, vuoi il dovere di trasmetterlo. Aggiungo, d'altra parte, che è chiaro che un obbligo a carico della Corte dei conti di fornire documenti può nascere da una disposizione di legge, ma non da una nostra norma regolamentare, che non può avere effetto vincolante nei confronti della Corte dei conti. Questo mi pare ovvio.

All'articolo 145, ultimo comma, si stabilisce che la Commissione conclude il proprio esame adottando una risoluzione sui decreti registrati con riserva. Ora, non è detto che la Commissione debba sempre concludere il proprio esame con una risoluzione. Sarebbe meglio dire: « può concludere ». Il Parlamento può ritenere che sia stato bene usato, in qualche caso, il potere di chiedere la registrazione con riserva, e in quel caso non vi è che da prendere atto. Ma il prendere atto non è adottare una risoluzione, bensì archiviare una pratica. Non credo che questo si possa escludere *a priori*, come se ogni decreto registrato con riserva presupponesse lo sviluppo di una azione di responsabilità nei confronti del ministro.

Ho finito, e ringrazio coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi per un'ora e mezzo. Credo che tutti siamo d'accordo però, nel riconoscere che l'argomento è piuttosto rilevante. Desidero ancora ribadire lo spirito che ha ispirato le mie parole: esse sono state in larga parte parole di critica, ma ho detto e ripeto che ciò non mi impedisce di ritenere che, nel suo complesso, il nuovo regolamento presenti pregi molteplici, per cui dobbiamo essere sinceramente grati a chi, con tanto impegno, lo ha voluto, e a coloro che con tanta fatica lo hanno predisposto. Le mie critiche, i miei emendamenti, sono mossi dal solo desiderio di migliorare il contenuto del testo proposto eliminandone qualche menda, tenendo lontano qualche pericolo, chiarendo qualche equivoco, affinando qualche istituto. In tal senso ho portato qui i frutti di una ormai lunga esperienza acquisita in tanti anni di esercizio delle funzioni parlamentari in posizioni diverse. Ho portato qui il mio amore per le nostre istituzioni parlamentari, nelle quali credo e per le quali auspico i migliori sviluppi. Il mio augurio e la mia speranza sono quelli di aver fatto io pure, nello studio del regolamento e nell'esposizione che vi ho fatto, una fatica non del tutto infeconda. La raccomando a voi, colleghi della Giunta per il regolamento, e mi auguro che qualche conto anche dei miei rilievi vogliate tenere nel vostro esame. Grazie. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Papa. Ne ha facoltà.

**PAPA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo, dotto e autorevole intervento dell'onorevole Lucifredi ha legittimato il sorgere in me di un dubbio e di una certezza:

il dubbio se la nostra fatica, e quindi questa nostra discussione, potrà raggiungere un porto; la certezza che non fosse opportuna questa nostra discussione sul regolamento interno della Camera in mancanza del naturale interlocutore del Parlamento, cioè di un Governo nella pienezza dei suoi poteri.

Le osservazioni avanzate dall'onorevole Lucifredi ci trovano in parte consenzienti, in larga parte dissenzienti: perché certamente la lunga demolizione che egli ne ha fatto non credo sia tutta meritata da questo progetto di regolamento. D'altra parte non si può non riconoscere che punto centrale del nostro dibattito sia la *ratio* che ispira queste norme regolamentari, quale appare dalla relazione che le accompagna e su cui si è appuntato l'intervento critico dell'onorevole Lucifredi: in definitiva, cioè, l'interrogativo cui questo dibattito deve rispondere sta nell'individuare quali funzioni — nell'ambito delle norme costituzionali — vogliamo attribuire alla Camera, tenuto conto dell'evoluzione che i rapporti politici, economici e sociali hanno subito in questi anni di vita democratica del nostro paese.

Il tentativo di dar vita a questo nuovo regolamento ha ricevuto forse una più ampia espressione nella relazione che lo accompagna che nell'articolato vero e proprio, cui d'altronde non possono non essere riconosciute doti indubbie di sistematicità e di organicità.

Non credo che si siano volute ridurre le funzioni della Camera — come ha sostenuto l'onorevole Lucifredi — attribuendo ad essa la sola potestà di creare, mediante la dialettica tra le forze politiche ivi rappresentate, concrete alternative di potere. Credo invece che fine del nuovo regolamento sia quello di dare alla Camera più vasti poteri. Questo fine mi trova perfettamente consenziente, specie nelle parti della nuova normativa in cui si è cercato di equilibrare le necessità di efficienza dell'Assemblea e il diritto del singolo deputato, il potere decisionale della Camera e quello del Governo, la rappresentanza che il Parlamento deve esprimere e le esigenze espresse dalla società civile, perché forse, anzi sicuramente, risolvendo questi problemi, ammodernando e adattando il Parlamento a queste nuove esigenze, nella capacità di interpretazione e di risposta a queste domande, noi rafforzeremo l'istituto parlamentare: conseguiremo cioè quel fine che credo debba essere comune a tutti noi, sicuramente a molti di noi: la potenzialità del Parlamento come interprete sicuro delle esigenze che si dibattono nella società contemporanea.

Ecco perché, sia pure con le riserve che il nostro gruppo aveva anticipato, per le manchevolezze di stile e di organicità, resta confermato un nostro atteggiamento positivo nei confronti del progetto di regolamento, che certamente, per la sua stessa suddivisione in tre parti (organizzazione e funzionamento della Camera; procedimento legislativo; procedure di indirizzo, di controllo e di informazione) presenta evidenti punti di vantaggio rispetto all'attuale.

D'altra parte — lo ha riconosciuto lo stesso onorevole Lucifredi — se è vero, come è vero, che il vigente regolamento non soddisfa le esigenze attuali (basterebbero a dimostrarlo i numerosi ordini del giorno rimasti senza seguito e le altrettanto numerose proposte non discusse), occorrerà pur predisporre un nuovo strumento che possa soddisfare queste esigenze.

Mi soffermerò ora in particolare sulla critica rivolta dall'oratore che mi ha preceduto — già apparso anche sulla stampa — alla nuova configurazione data da questo progetto ai gruppi parlamentari, che finirebbe per sostituire alla Camera dei singoli, una Camera dei gruppi. Non credo che questa critica possa essere condivisa, perché nella prassi, nella vita di ogni giorno, nell'esperienza di tutti noi, ormai si avverte e si tocca con mano che anche il lavoro del singolo va inquadrato in quello di gruppo, anche perché, attraverso la piattaforma programmatica dei partiti nei confronti dell'elettorato, deve trovare espressione l'attività di un gruppo che si colleghi a quel programma, che si colleghi a quel partito, che si colleghi agli impegni assunti nel momento elettorale.

Per tanto io approvo questa nuova figurazione dei gruppi parlamentari, sia pure con tutte le cautele e le riserve che debbono circondare le innovazioni che potrebbero snaturare la funzione base del Parlamento, l'attività del singolo deputato. Credo però che nel progetto di regolamento questa garanzia verso il singolo deputato sia conservata, sia per quello che riguarda il lavoro dell'Assemblea, sia per quello che riguarda le iniziative che spettano al singolo.

Ho accennato all'esigenza di un coordinamento, di un equilibrio tra le necessità di efficienza dell'Assemblea e i diritti del singolo parlamentare. Ma questo equilibrio è assicurato sia da varie norme del progetto di regolamento, sia dalla Costituzione. Ciò vale, ad esempio, per quello che riguarda uno dei nuovi istituti previsti dal nuovo progetto: la programmazione dei lavori, sia in riferimento al tempo, sia in riferimento alle materie. E un

istituto che può veramente dare larghezza di respiro a tutto il lavoro parlamentare, se sarà inteso in buona fede da ciascuno di noi così come è stato prospettato nella relazione, cioè come un piano di lavoro agganciato sia al programma elettorale, sia alla programmazione economica generale, attraverso il momento della realizzazione legislativa di questi impegni e di queste enunciazioni di carattere politico e sociale.

Tutto questo farà sì che il Parlamento avrà un programma, avrà determinate possibilità di preparazione, avrà modo di meditare su un determinato lavoro. Tutto questo avvanterà, faciliterà, solleciterà il Governo ad adempiere i suoi doveri, tenendo fede ai programmi tante volte enunciati nelle nostre Assemblee e poi perduto lungo la strada.

D'altra parte la nuova normazione regolamentare garantirà anche il diritto del singolo, perché nell'articolo 24 del progetto in discussione è previsto che ciascun deputato possa chiedere, all'atto della comunicazione del programma stabilito nella conferenza dei presidenti dei gruppi, che esso venga discusso. Quindi, se la Camera ritiene che una eccezione abbia fondamento, essa voterà e approverà le proposte di inserzione nell'ordine del giorno dei lavori della Camera, che sarà formulato evidentemente sempre in relazione all'accordo, o disaccordo, dei vari gruppi e nella formazione del quale certamente il Governo dovrà essere presente dando la sua indicazione in rapporto agli obblighi costituzionali che ad esso si impongono.

Ecco perché ho parlato inizialmente della mia perplessità sul fatto che la mancanza del Governo in questa discussione potesse creare un ulteriore squilibrio fra i vari poteri previsti dalla nostra Costituzione. Ma, attraverso la voce del rappresentante del gruppo più numeroso, ho notato che l'equilibrio viene ristabilito, che le garanzie di questo potere saranno tutelate. E a noi fa piacere perché significa che il lavoro del Governo sarà meglio articolato e che gioverà anche al lavoro della Camera.

Non farò l'analisi di tutti i vari istituti perché ciò significherebbe sottrarre alla Camera un tempo considerevole. Mi piace però ricordare, per esempio, l'innovazione rappresentata dalla istituzione della Commissione per le questioni regionali. Per la verità tale Commissione esisteva anche nelle precedenti legislature; essa non aveva però finora trovato una sua articolazione, tanto che non fu mai riunita, né mai si procedette all'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza. Mi sembra assai positiva l'attribuzione a tale

Commissione di una funzione consultiva per le questioni di merito sulla legislazione regionale, di cui all'articolo 127 della Costituzione. Certamente sorgeranno molti problemi sulla natura di questa Commissione. La Costituzione, tuttavia, la prevede come organo consultivo del Governo; per questo ritengo che non dovranno sussistere dubbi circa i suoi poteri. Essa servirà a dare una maggiore tranquillità, soprattutto se il Governo ed il Parlamento sapranno farla funzionare adeguatamente in ordine al raccordo tra il Parlamento nazionale e le assemblee regionali.

Il nuovo regolamento offrirà poi maggiori garanzie per i singoli deputati, se sarà possibile introdurre degli opportuni emendamenti al progetto. Nell'articolo 41, per esempio, si prevede che, quando la discussione sia già iniziata, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva possano essere sollevate con la sottoscrizione di dieci deputati in Assemblea e di tre in Commissione in sede legislativa. Ritengo che questo numero sia ancora troppo elevato: a mio giudizio deve essere consentito al singolo deputato di servirsi di tali strumenti al momento opportuno.

Del pari positivo mi sembra il sistema di raccordo tra la Commissione e l'Assemblea. Certamente il meccanismo che verrà creato, e che nasce in parte dalla prassi già instaurata e in parte dalle innovazioni proposte, presenterà nell'applicazione pratica delle difficoltà, richiederà un periodo di « rodaggio »: a volte servirà a snellire ed a volte ad appesantire i lavori dell'Assemblea. Tuttavia diventerà più agevole il lavoro decentrato nelle varie Commissioni, che avrà inoltre incidenza ed efficacia maggiori.

Debbo richiamare l'attenzione della Giunta sull'articolo 93, che disciplina il lavoro delle Commissioni in sede legislativa. Mentre in base al regolamento vigente il potere di assegnare provvedimenti alle Commissioni in sede legislativa spetta al Presidente, salvo opposizione della Camera, nel nuovo regolamento si prevede che tale facoltà spetterà sempre al Presidente, salvo che un decimo dei componenti della Camera si opponga alla assegnazione. Anche in questo caso, mi sembra che il numero dei deputati richiesto sia piuttosto elevato. Ritengo perciò che si dovrebbe ridurre il decimo ad un ventesimo, lasciando poi questo potere di opposizione, se del caso, anche ai presidenti dei gruppi. Se si è voluta istituzionalizzare la figura del presidente di gruppo, se gli si è data una capacità di rappresentanza, egli deve avere il potere di chiedere che il prov-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

vedimento venga assegnato all'Assemblea anziché ad una Commissione, qualora il gruppo lo ritenga opportuno.

Anche perché la sollecitudine dell'esame della proposta stessa è garantita da altre norme, con le quali si prevede la discussione sulle linee generali di un progetto di legge, si pone un limite anche temporale agli interventi, si prevede altresì la possibilità di eliminare completamente la discussione generale per giungere subito alla discussione dei singoli articoli. Positivo è pure, a mio avviso, il principio contenuto nell'articolo 103, che affronta il famoso problema della continuità legislativa; la Giunta per il regolamento non ha affrontato il problema da un punto di vista puramente teorico: se cioè vi sia o no questa continuità legislativa e se i progetti di legge approvati dalla sola Camera, nella precedente legislatura, possano rivivere automaticamente nella successiva; ha invece redatto norme speciali in base alle quali, in periodi di tempo molto ristretti, possono essere approvati quei progetti di legge che erano già stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura, ma non anche dal Senato. Si accentua così la possibilità di snellire i procedimenti legislativi, ma si fornisce anche la garanzia a colui che, eletto per la prima volta deputato, voglia far valere nuovi interessi e nuove impostazioni; egli potrà intervenire nel dibattito al fine di apportare a quei progetti di legge le modifiche corrispondenti alle idee di cui è latore.

Positivamente giudico anche quanto stabilito dall'articolo 104, che riguarda il seguito da darsi alle sentenze della Corte costituzionale. Tutti noi siamo consci del grave stato di disagio venutosi a creare nel paese per il vuoto legislativo, in materie di rilevante importanza, conseguente ad alcune sentenze della Corte costituzionale, vuoto che Governo e Parlamento non sono stati in grado di colmare sollecitamente.

Tale problema viene ora affrontato espressamente dal citato articolo 104, il quale stabilisce che le sentenze della Corte costituzionale sono inviate contemporaneamente alla Commissione competente e alla Commissione affari costituzionali e che la Commissione competente esamina la questione entro trenta giorni ed esprime in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di iniziative legislative, indicandone, se del caso, i criteri informativi. In tal modo, è auspicabile, sarà possibile adeguare la nostra legislazione positiva alle sentenze della Corte, e quindi ai pre-

cetti costituzionali, attraverso sollecite iniziative legislative.

L'articolo 106 stabilisce che una mozione può essere presentata da dieci deputati, o da un presidente di gruppo; questo principio può fare apparire il presidente di gruppo come un superdeputato, ma è pur vero che l'appartenenza ad un gruppo è fatto di rilevantissima sostanza politica. Ogni deputato infatti è portatore di determinati interessi, speranze e ideali che trovano rispondenza nel paese e che il suo gruppo parlamentare esprime.

Positiva è pure, a mio avviso, l'introduzione dell'istituto della risoluzione. Stabilisce infatti l'articolo 113 che ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Quante volte abbiamo partecipato in Commissione — ed ognuno di noi queste cose le sa — a dibattiti lunghi ed estenuanti, che poi sono stati vanificati non avendo trovato concretizzazione in un documento finale, anche in considerazione del fatto che gli ordini del giorno molto spesso lasciano il tempo che trovano. L'istituto della risoluzione previsto dal nuovo progetto di regolamento può fornire indicazioni precise circa la volontà della maggioranza della Commissione, ed impegnare quindi il Governo su una certa linea. Ed è anche vero che il Governo vede tutelati i suoi diritti, perché quando si vuole opporre ad una certa risoluzione può chiedere che la stessa non venga votata e che di essa sia investita l'Assemblea. Anche per questo non mi sembra quindi che la novità sia tale da configurare un regime assembleare; è un regime, quello che emerge dal progetto di regolamento, che certamente rafforza i poteri del Parlamento, ma non svilisce, e non deve svilire, secondo la nostra concezione e sulla base dell'equilibrio dei poteri previsti dalla Costituzione, il potere del Governo.

Altrettanto posso dire per quanto riguarda le interrogazioni e le interpellanze. Bisogna certamente pur dire che l'andazzo — mi si perdoni l'espressione — che si segue in materia di interrogazioni e di interpellanze ha suscitato spesso in noi deputati un senso di estremo disagio e anche di grande amarezza. Le interrogazioni presentate giacciono infatti per mesi senza una risposta. Determinati provvedimenti vengono adottati a seguito di interrogazioni, ma non si dà risposta a quanto in esse si chiede. Il meccanismo previsto dal progetto di regolamento attribuisce al Governo determinati obblighi ed impegni, e tende altresì a valorizzare il Parlamento ed il parlamen-

tare, il quale comunque dovrà fare uso discreto di tale istituto, con coscienza e responsabilità.

Altri articoli, che vanno certo giudicati positivamente, e che corrispondono a principi costituzionali, riguardano i rapporti delle Camere con il CNEL e con la Corte dei conti. Credo che anche in questa materia si sia trovato il giusto mezzo, senza eccessive frammentazioni, senza particolarismi nella regolamentazione, senza eccessivi intralci e senza decampare dai limiti istituzionali della Camera e di questi altri due organi. Mi pare che l'equilibrio che è stato trovato in questo campo conferisca alla Camera maggiore vitalità, rafforzi la sua sovranità e le offra, infine, la possibilità di un diretto controllo. Analogamente, è da giudicare positiva la prevista possibilità di chiedere ai ministri competenti presenti in Commissione la presentazione di determinati documenti ed atti; ciò pone il parlamentare in condizione di far valere i suoi diritti, e di espletare i suoi doveri e i suoi compiti.

Tutto ciò porta ad una diversa visione, ad una diversa configurazione della Camera dei deputati, amplia — in un certo qual senso — i suoi poteri di controllo, soprattutto di controllo politico. Io non credo che ciò sia male, specialmente oggi, in un momento in cui vediamo il Parlamento resistere agli attacchi provenienti da tutte le parti, da sinistra e da destra. Oggi il Parlamento è l'unica garanzia di tranquillità e di certezza delle libertà. Mi sembra, quindi, che possiamo con serenità dare il nostro parere di massima positivo sul progetto di nuovo regolamento, anche se ci faremo carico di presentare alcuni emendamenti.

Con questi sentimenti, con la convinzione che ancora una volta si cercherà di lavorare per il rafforzamento dei poteri parlamentari nell'ambito della Costituzione e nell'armonia dei vari poteri, noi liberali dichiariamo quindi che, in linea di massima, siamo favorevoli al progetto di nuovo regolamento. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

**GREGGI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendendo la parola sul progetto del nuovo regolamento vorrei innanzitutto dichiarare che do atto al nuovo testo di alcune innovazioni estremamente importanti. È nuova, e mi pare ottima, la sistematica: distinzione in tre parti dei vari articoli. In questo, il nuo-

vo testo è sicuramente migliore di quello attualmente in vigore.

Esso introduce molte ed utili innovazioni, che per ragioni di tempo io non elenco. D'altra parte, il deputato che non ha partecipato alla elaborazione del testo, che è stata lunga e, credo, faticosa e complessa, non deve illustrare le parti positive, ma deve piuttosto tendere, con il suo intervento, a migliorare le norme in discussione, dove è possibile e dove si renda necessario migliorarle. Nuova ed ottima, quindi, la sistematica, molte ed utili le innovazioni; ma in fondo a me sembra (cerco di riassumere in questa, molte delle osservazioni che si potrebbero fare) che il progetto di regolamento sia forse vittima della procedura con la quale è stato elaborato.

Esso proviene dalla Giunta per il regolamento, cioè da un organo (scusate se mi riferirò molto alla Costituzione) che è importante nell'organizzazione della Camera, ma che non è previsto dalla Costituzione; da un organo che normalmente, da decenni direi, elabora pareri e dà l'interpretazione del regolamento e si limita a proporre qualche innovazione.

Per l'elaborazione *ex novo* di un regolamento, poiché ciò costituisce un atto politico eccezionale, sarebbe stato forse opportuno non dico non affidarsi alla Giunta per il regolamento, ma forse far sì che essa seguisse un metodo più adeguato. Sappiamo che le sedute della Giunta non sono pubbliche, e normalmente è bene che sia così; sappiamo che di queste sedute non esistono dei verbali cui fare riferimento, e normalmente è bene che sia così; ma di fatto noi ci troviamo di fronte ad un lavoro che è durato due anni mentre ne abbiamo avuto conoscenza e possibilità di valutarlo integralmente soltanto oggi.

Di questo lavoro non è stata fatta alcuna comunicazione esterna, poiché normalmente non si fanno comunicazioni a fine informativo. È mancato però, su questo regolamento, qualsiasi dibattito politico, di opinione pubblica, di stampa, di partiti. Questa è anche una colpa, evidentemente, dei singoli gruppi e dei singoli partiti, però noi andiamo ad approvare il corpo di norme che disciplinano i nostri lavori — questo è un fatto importante — avendo di fronte un testo sul quale nessuno ha discusso, nessuno ha polemizzato, nessuno ha elaborato culturalmente posizioni o proposto miglioramenti.

Abbiamo davanti a noi una unica relazione scritta, che reca firme, politicamente, molto diverse. Perché questa unica relazione scritta? È possibile che nella elaborazione del regolamento non siano apparse una o più po-

sizioni di minoranza contro la posizione di una maggioranza, posizioni dialettiche, legittime, su singoli problemi? Perché non sappiamo niente di tutto questo? Perché non possiamo usufruire di quanto sicuramente ha fatto la Giunta nell'elaborazione, sicuramente difficile e complessa, del nuovo regolamento? Dobbiamo forse fare in fretta anche questo?

Le dichiarazioni rese in apertura dal Presidente della Camera sono state molto chiare. Da parte del Presidente onorevole Pertini si è dato pienamente atto di alcune preoccupazioni e si è fatto chiaramente intendere che, se vi è il desiderio di approvare un nuovo regolamento, da parte della Presidenza ci si vuole impegnare doverosamente (ne diamo atto al Presidente della Camera) perché questo avvenga nell'accordo di tutti e al fine di avere il migliore possibile dei regolamenti, in questa situazione politica, culturale e storica.

Se, ad esempio, in un regolamento della Camera sono essenziali le garanzie delle minoranze e per i singoli deputati è chiaro che è importante anche garantire la funzionalità della Camera. Per questo il regolamento, tra l'altro, deve essere omogeneo in tutte le sue norme. La funzionalità e la omogeneità richiedono delle scelte responsabili, che, al limite, normalmente non possono essere fatte all'unanimità; le scelte responsabili presuppongono un dibattito e delle votazioni, una discriminazione che non è quasi mai una unanimità.

Tutto questo, a mio giudizio, rende molto importante la discussione che stiamo facendo e rende palese la necessità di non procedere in fretta nella approvazione di questo regolamento.

D'altra parte questa discussione arriva in un momento particolare. È in corso una crisi di Governo. È vero che il regolamento riguarda la Camera. Affermo e riconosco la preminenza della Camera anche sul Governo, però, forse, non era questo il momento più opportuno direi politicamente, come richiamo di attenzione, per discutere del regolamento. Una crisi di Governo (e qui faccio un appunto, ma sento il dovere di farlo) nel corso della quale, da parte di uno dei partiti che dovrebbero partecipare al Governo, in questi giorni abbiamo sentito fare delle affermazioni che sono quanto di più antiregolamentare e direi anticostituzionale si possa sentire. Il quotidiano di uno dei partiti che dovrebbero partecipare al Governo ha scritto domenica scorsa: « Dopo il 7 giugno è chiaro che non esiste la possibilità di formare in Italia un Governo rispettoso del Parlamento e della Costituzione

e capace di governare il paese senza e contro di noi » (questo dice uno dei partiti che, ripeto, dovrebbero partecipare al nuovo Governo) « senza e contro una certa sinistra cattolica, senza i sindacati, senza e contro la sinistra tutta insieme. Per poter far questo, crisi o non crisi, elezioni generali o non elezioni, occorrerebbe qualcosa di tipo greco, tanto per intendersi ».

A me pare che una simile affermazione da parte di un partito che dovrebbe partecipare al Governo sia particolarmente grave; e questo peserà fatalmente sul regolamento che discutiamo. Francamente mi domando quale regolamento rispettoso delle norme costituzionali e della democrazia, possa uscire da una collaborazione quasi « ciellenistica », unitaria, nella quale uno dei partecipanti fa delle affermazioni che a me sembrano semplicemente incostituzionali, semplicemente irrispettose del Parlamento, semplicemente eversive della Costituzione italiana. Queste dichiarazioni sostituiscono alla Costituzione la violenza di una parte, il ricatto di una parte, l'intimidazione di una parte. È per ciò che non era questo, forse, il momento più opportuno per discutere il regolamento. E a questo proposito voglio appena accennare (quantunque il riferimento non sarebbe certo non pertinente) ad una notevole pubblicazione — della quale sono grato ai promotori — che credo abbiamo ricevuto tutti nella casella della posta: un libro bianco sulla riforma dell'affittanza agraria. Ho avuto informazioni che nell'altro ramo del Parlamento si stanno creando procedure assembleari tali da rendere possibile l'approvazione di leggi molto discutibili sul piano dell'efficienza e, a mio avviso, chiaramente incostituzionali; e che su tali leggi sostanzialmente incostituzionali si verifica la formazione di maggioranze eterogenee cui danno il loro crisma proprio gruppi che dovrebbero garantirne la democraticità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, la prego di astenersi dal commentare quanto si sta discutendo nell'altro ramo del Parlamento, proprio per riguardo all'altro ramo medesimo. Noi qui discutiamo del nostro regolamento.

**GREGGI.** Signor Presidente, parlavo del libro che mi è stato inviato in casella. Parlavo di una legge che è in discussione, ora, in Commissione agricoltura della Camera e la mettevo in connessione con quella dichiarazione pubblica resa da uno dei partiti che dovrebbero far parte del nuovo Governo.

Mentre è in atto una crisi di Governo, mentre uno dei partiti che dovrebbero far parte della maggioranza fa affermazioni veramente sorprendenti, radicalmente incostituzionali, eversive della Costituzione e della democrazia, quando noi vediamo che con il tipo di maggioranza assembleare a cui mi sono riferito si arriva a prodotti chiaramente incostituzionali, è evidente che bisogna riflettere bene quando ci viene sottoposto un progetto di regolamento, che ha seguito una procedura eccezionale, anomala rispetto alla procedura di formazione delle leggi. Infatti, non si sa come questo regolamento sia stato discusso, non si sa da chi siano state sostenute le varie tesi, non si sa perché alcune cose siano state innovate. È difficile capirlo leggendo il testo che abbiamo davanti. Le relazioni sono piuttosto illuminanti, ma negativamente. Non si capisce bene qual è la linea costituzionale, la linea ideologica, la linea politica seguita nella stesura. Questo regolamento — ripeto — non è stato seguito in alcun modo dalla stampa, dall'opinione pubblica, dai partiti, da un dibattito culturale; è un prodotto assolutamente anomalo, che nasce da una procedura completamente anomala. E questo provoca, io credo, le osservazioni del collega onorevole Lucifredi e le mie. Le osservazioni del collega Lucifredi hanno un certo peso, forse ne hanno anche le mie; perciò io credo che un dibattito pubblico avrebbe evitato di accumulare tante osservazioni.

D'altra parte, se il Parlamento è il massimo organo rappresentativo nel sistema costituzionale dello Stato italiano, mi pare che i regolamenti parlamentari siano l'indice e lo strumento essenziale per garantire al Parlamento stesso la massima capacità rappresentativa. L'affermazione secondo cui il Parlamento è il massimo organo rappresentativo, si traduce poi in reale rappresentatività, in reale capacità rappresentativa proprio attraverso il regolamento. È mediante il regolamento che si rende effettiva la rappresentatività del Parlamento.

Quindi il regolamento è una normativa essenziale, direi una normativa costituzionale, per lo meno nel senso che è di fondamentale importanza per il rispetto delle garanzie costituzionali. Il nostro regolamento viene approvato, come noto, non sotto forma di legge e quindi non è possibile per esso il ricorso alla Corte costituzionale per eventuali vizi di incostituzionalità; ma proprio per questo è necessario che la Camera stessa tenga costantemente presenti i principi costi-

tuzionali, evitando nel modo più assoluto che si dia il caso di una maggioranza che ecceda nei suoi poteri ed esorbits dai limiti fissati dalla Costituzione.

Sta di fatto, però, che, forse per colpa nostra, il nuovo regolamento è stato elaborato senza adeguate garanzie procedurali nella fase preparatoria. Questo testo dovrebbe essere considerato come un progetto presentato, sia pure autorevolmente, dalla Giunta per il regolamento: su di esso si dovrebbe iniziare la normale procedura di elaborazione, costituendo eventualmente una Commissione che esamini il nuovo testo, ora soltanto divenuto di pubblica ragione. Le Commissioni speciali non sono del resto una novità e nulla avrebbe impedito che anche in questo caso si fosse fatto ricorso ad una simile procedura, evitando di porre l'Assemblea di fronte al testo sul quale dovrà votare immediatamente dopo la discussione.

Per queste ragioni, e cioè per la procedura estremamente e, a mio avviso, non opportunamente, riservata che si è seguita; per il valore soltanto formale di una unanimità che abbiamo già sentito posta in discussione questa sera da una pregiudiziale e poi da un intervento di un nostro autorevole collega; per il carattere costituzionale che il regolamento riveste; per l'impossibilità della instaurazione di un qualsiasi giudizio di costituzionalità sulle nuove norme che disciplineranno i nostri dibattiti; per il clima e la situazione politica generale di crisi e di incertezza caratteristici dell'attuale momento, la discussione sul regolamento assume un valore fondamentale.

Iniziando questa discussione sembra a me che si debba rispondere a due quesiti fondamentali. Il primo quesito è se questo regolamento e le singole norme che lo compongono siano costituzionali. Il secondo quesito riguarda la sua utilità ai fini dell'efficienza dei nostri lavori. In altre parole, ci accingiamo a varare uno strumento che, nel rispetto della Costituzione, consenta alla Camera di meglio esercitare le funzioni che la Costituzione le demanda?

La risposta a questi due interrogativi condiziona, a mio avviso, il giudizio che dobbiamo dare sul nuovo regolamento, che in tanto ha senso in quanto contribuisca a rendere i nostri lavori più efficienti e produttivi, oltretutto più aderenti alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Per quanto riguarda la prima questione, mi rendo conto che potrebbe sembrare irrispettoso porre il problema della conformità alla Costituzione del nuovo testo che ci viene

sottoposto. Devo per altro rilevare che purtroppo né la relazione scritta né la introduzione orale al nuovo testo affrontano esplicitamente e con ampiezza il tema del rapporto che viene ad instaurarsi fra esso e la Costituzione. Ora sembra a me che, se dobbiamo modificare le norme che disciplinano i nostri lavori, dobbiamo farlo nel rispetto della Costituzione e per renderle ad essa sempre più aderenti.

Per queste ragioni ritengo indispensabile, pur essendo consapevole del rischio di ripetere cose ben note, istituire un raffronto fra il nuovo testo e le varie norme costituzionali che riguardano la regolamentazione dei lavori parlamentari.

L'articolo 62 della Costituzione, ad esempio, afferma che « le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ». Ora di questa norma (che dovrebbe pure avere qualche valore, se è stata inserita nella Costituzione) non vi è assolutamente traccia nel nuovo regolamento, come del resto non ve ne era nel precedente.

L'articolo 63 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che « ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di Presidenza », senza che si faccia alcun riferimento a maggioranze qualificate. E da pensare che, così esprimendosi, la Costituzione abbia voluto escluderle? Io credo di sì, perché in molti altri casi la Costituzione indica una maggioranza qualificata.

Nell'articolo 64 della Costituzione si dice che « ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ». Non esiste quindi la parola « qualora » non una virgola o un condizionamento: si dice semplicemente che la Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si prescrive cioè una maggioranza qualificata, mentre mi sembra che nel regolamento vigente e anche in questo progetto si dice che ciò sarà fatto quando ne venga fatta richiesta. Ora, a me pare che non si possa nel regolamento sottoporre a condizioni ciò che è espresso chiaramente e senza limitazioni dalla Costituzione.

La Costituzione, all'articolo 67, pone uno dei principi di attuazione del regolamento. Nell'articolo stesso si dice infatti che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Non si parla, quindi, dei membri del Parlamento, ma di ogni membro del Parlamento. Ritengo che su questa norma fondamentale debba essere fondato il regolamento della Camera, perché la responsabilità di fare le leggi, di parlare o non parlare, di votare o

non votare è del singolo membro del Parlamento.

Nell'articolo 71 si parla dell'iniziativa legislativa, e si afferma che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e ad altri organi. Do subito atto che in questo progetto di nuovo regolamento mi pare che non sia stata limitata in alcun modo (giustamente, a mio giudizio) questa piena capacità di iniziativa di ciascun membro della Camera.

L'articolo 72 della Costituzione, tratta delle procedure di approvazione dei disegni di legge. Ritornero su questo punto, ma vorrei subito precisare che la norma costituzionale fa riferimento ad ogni disegno di legge presentato ad una Camera. Essa dice inoltre che il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per quei disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. La Costituzione, inoltre, precisa che il regolamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti; essa non menziona le Commissioni permanenti della Camera, ma prevede soltanto la possibilità di questo deferimento ad una Commissione permanente. Quindi, la capacità legislativa delle Commissioni è un fatto eccezionale, chiaramente condizionato dalla Costituzione.

Faccio ora riferimento ad alcuni articoli della Carta costituzionale che ho visto stranamente richiamati nella relazione. Ad esempio l'articolo 49, in base al quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Sono quindi i cittadini — attraverso i partiti — che concorrono, insieme con gli organismi costituzionali, a determinare la politica nazionale. Altro riferimento è fatto agli articoli 39 e 40, relativi ai sindacati e di cui parlerò ampiamente in seguito. Si dice, comunque, che una delle ragioni che hanno portato a questo nuovo regolamento è costituita dalla rilevanza che hanno assunto i partiti e i sindacati. Che i partiti e i sindacati abbiano assunto una maggiore rilevanza in questi ultimi anni è, purtroppo per certi casi, vero; ma, se viene fatto questo riferimento alla Costituzione dobbiamo essere coerenti con essa. Infatti, in nessun articolo della Costituzione (non vorrei cadere in errore, poiché mi sono dovuto preparare piuttosto in fretta per adeguarmi al ritmo di questa discussione) si parla dei gruppi parlamentari, dei presidenti di questi gruppi e della Giunta per il regolamento. Si tratta di strutture interne della Camera che

possono esistere, che è bene che esistano e che debbono essere regolamentate, ma che, non essendo previste dalla Costituzione, hanno certamente un valore inferiore a quello delle figure che invece la Costituzione prevede, come, ad esempio, quella di membro del Parlamento.

Comincerò a dimostrare perché queste mie riserve di carattere costituzionale su questo progetto di regolamento mi sembrano fondate e, quindi, doverose. Nella esposizione illustrativa dell'onorevole Luzzatto del 15 luglio 1970 si è detto ad esempio — e se ne è parlato quasi come di una conquista — che si prevede « la presentazione di disegni o proposte di legge, che ora noi unifichiamo nella nuova terminologia di progetti di legge ». Si è detto cioè che nel nuovo regolamento non si parla più di disegni o di proposte di legge, ma unicamente di progetti di legge. Ora, la Costituzione, all'articolo 72 — l'abbiamo richiamato poco fa — parla di disegni di legge. Non so se fosse necessario o forse se fosse ormai doveroso unificare la doppia dizione, ma mi pare chiaro — questo è un appunto puramente formale — che bisognava usare la dizione della Costituzione, cioè non parlare di progetti di legge, ma di disegni di legge, sia per quelli di iniziativa del Governo sia per quelli di iniziativa dei singoli parlamentari. Se si pone il problema della unificazione dei termini — forse era bene lasciarli distinti — si deve farlo secondo la Costituzione, cioè si deve unificarli sotto il titolo disegni di legge e non sotto quello di progetti di legge. Questa osservazione mi pare ovvia e spero che potrà essere presa in considerazione.

Nella relazione che accompagna il nuovo progetto di regolamento si avverte, poi, una certa confusione. A pagina 1, per esempio, si dice che « è esatta la diffusa convinzione che solo cominciando con l'adeguare in modo più preciso i regolamenti parlamentari allo spirito della Costituzione un più ampio discorso istituzionale diviene possibile ». Sarei d'accordo con questa dichiarazione e direi anzi che un più ampio discorso istituzionale diviene possibile a mano a mano che si adegua sempre meglio il regolamento alla Costituzione. Ma perché si parla di « spirito della Costituzione »? Non vorrei che si parlasse di spirito della Costituzione dato che non si può parlare di lettera della Costituzione, perché, in base a quello che ho detto e dirò ancora, questo regolamento in alcuni punti deve essere rivisto per adeguarlo proprio alla lettera della nostra Carta fondamentale.

Ora, noi non possiamo contentarci di un nebuloso « spirito della Costituzione » soprat-

tutto quando esso contrasta con la precisa lettera della Costituzione. Perché questo richiamo? Cos'è questo discorso sulle Camere « strumenti immediati di esercizio della sovranità popolare »? Le Camere sono strumenti di esercizio della sovranità popolare, non strumenti immediati di esercizio della stessa.

La relazione contiene poi, a pagina 5, una affermazione veramente preoccupante e vorrei che qualcuno dei relatori me la spiegasse. Dopo aver parlato del pieno riconoscimento della funzione e dei poteri dei gruppi parlamentari, essa afferma: « Con questa impostazione, la Giunta ha voluto riconoscere la reale necessità di una Camera organizzata per gruppi e dai gruppi » (è costituzionale questa accettazione?) « eliminando tutti gli equivoci normativi — che si risolvevano in appesantimenti funzionali — legati al persistere di concezioni atomistiche » (non sono riuscito a capire che cosa significhi concezione atomistica: siamo nell'epoca della luna e dell'energia nucleare, ma forse questa concezione atomistica non ha alcun riferimento con l'energia nucleare) « provenienti da superati ordinamenti elettorali e costituzionali ».

Qual è l'ordinamento costituzionale superato, che non dobbiamo più, quindi, rispettare e che anzi, essendo superato, ci impone di cambiare il regolamento? Francamente non lo so. Cos'è la concezione atomistica? Forse il riferimento a ciascun membro del Parlamento? Ma se per concezione atomistica s'intende la prevalenza di ciascun membro del Parlamento, allora non si tratta di un ordinamento costituzionale superato. Questa è la Costituzione vigente oggi in Italia e alla quale noi dobbiamo dare attuazione.

È un po' preoccupante vedere che in una relazione non si fa alcun richiamo ad articoli della Costituzione da attuare, ma addirittura si insinua il discorso su ordinamenti costituzionali superati, quando in Italia la Costituzione repubblicana è in vigore appena dal 1948 — prima c'era lo Statuto albertino — e già ci si avvia a varare un nuovo regolamento della Camera dicendo che alcune delle norme in essa contenute sono superate.

Capisco che sono termini di una relazione, ma vi è il rischio che questi termini siano stati tradotti — spero di aver individuato qualche punto essenziale, non ho avuto il tempo di fare un esame generale completo — in qualche norma di dubbia costituzionalità.

Abbiamo già detto che la Costituzione non parla di gruppi parlamentari: la relazione esalta, e il regolamento sancisce, i gruppi parlamentari e i loro presidenti. Questa sera ab-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

biamo già avuto un avvio di interpretazione: un nostro collega vicepresidente di un gruppo non si è visto riconoscere la possibilità di sostituire il presidente del suo stesso gruppo.

RAUCCI. Il Presidente della Camera si è richiamato al vecchio regolamento, non al nuovo, per la verità!

GREGGI. Ma il nuovo sarà anche peggiore, appunto perché esso prevede soltanto che tutto facciano i presidenti di gruppo. (*Interruzione del deputato Raucci*).

Esso conferisce un enorme peso ai gruppi parlamentari, che per la Costituzione non esistono. A questo proposito vorrei fare soltanto un'affermazione: sono d'accordo sui gruppi, ma nessuno dei poteri ad essi concessi dal regolamento può essere tale da confiscare in qualsiasi misura i diritti-doveri dei singoli parlamentari. I gruppi quindi esistano, siano riconosciuti e funzionino, ma mai assolutamente per confiscare un solo diritto-dovere costituzionale del singolo parlamentare.

A pagina 5 della relazione si fa un riferimento che io ritengo sbagliato, e non voglio usare altri aggettivi. Si dice che tale orientamento di carattere organico (quello di esaltare i gruppi) « non comporta per altro un deterioramento della posizione giuridica del singolo deputato — non si tratta di posizione giuridica, ma costituzionale, semmai! — a vantaggio di oligarchie di partito o di gruppo ».

MALAGUGINI. Ma una posizione costituzionale non è forse giuridica?

GREGGI. È qualcosa di più. La norma costituzionale vale un pochino di più della semplice norma giuridica. Certo, entrambe sono norme giuridiche, ma dato che i nostri diritti-doveri provengono dalla Costituzione, è bene non degradare la fonte per non creare equivoci.

Prosegue la relazione: « Al contrario, mentre si è sempre tutelato il diritto al dissenso da parte del singolo (perfino di fronte all'ipotesi di un accordo unanime dei gruppi: confronta l'articolo 24) si è creata, con i poteri e l'autonomia anche economica dei gruppi parlamentari, una possibilità di dialettica effettiva fra i gruppi e gli stessi partiti e quindi un più largo spazio per l'esplicazione dei diritti di ciascun deputato nella misura in cui questi si faccia attivo partecipe della vita interna di gruppo ».

Francamente devo dire che questo discorso non lo capisco. La responsabilità costituziona-

le del parlamentare non è di fronte al gruppo e non è all'interno del gruppo...

MALAGUGINI. Quali sono le norme del regolamento che confiscano i diritti-doveri dei deputati? Ne citi una, non parli della relazione!

GREGGI. Ci sto arrivando. Nel periodo della relazione che ho parzialmente riportato si fa riferimento all'articolo 24, ma si sbaglia; il riferimento va fatto all'articolo 84 (ringrazio il collega Malagugini dell'interruzione che rende più efficace il mio discorso).

Vediamo cosa dice l'articolo 84. Nell'ipotizzare la discussione sulle linee generali di un progetto di legge (che poi non si capisce da un punto di vista tecnico che cosa sia), si dice al secondo comma che un presidente di gruppo o dieci deputati posso richiedere il dibattito limitato.

A questo punto si rispetta a tal segno il singolo parlamentare che in tale ipotesi si prevede che possa prendere la parola un deputato per gruppo — sempre il gruppo! — « nonché i deputati ammessi, su insindacabile giudizio del Presidente della Camera, ad esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi gruppi ».

Se questa norma regolamentare fosse stata in vigore tra il 1922 e il 1925 — io non c'ero allora — l'attuale Presidente Pertini sarebbe stato certo il primo a protestare vivamente. Deputati « ammessi » a parlare!

Capisco che vi è spesso l'esigenza di abbreviare la discussione su un progetto di legge; ma non si può concepire che il deputato sia « ammesso » a parlare: che cioè non abbia il diritto di parlare, ma possa prendere la parola solo ad insindacabile giudizio del Presidente della Camera. Oltre tutto penso che il Presidente Pertini non voglia farsi attribuire questi poteri. A meno che questo insindacabile giudizio non porti sempre a far parlare il deputato dissenziente: ma allora è inutile introdurre questo potere discrezionale.

Comunque, a me l'espressione « deputati ammessi a parlare » sembra inaccettabile. Essa comporta la confisca di un potere del deputato, perché il Presidente potrebbe non dargli la parola. In ogni caso essa introduce una figura limitata di deputato: quella del deputato ammesso a parlare, la quale, anche da un punto di vista estetico, non mi pare sia molto accettabile, molto funzionale. Il deputato potrebbe perdere ogni diritto ad avere la parola: avremmo, cioè, i presidenti dei gruppi che delimitano la discussione, poi l'inter-

vento di un deputato per gruppo — quindi, dieci o dodici in tutto — e il silenzio di tutti gli altri 618 deputati.

Mi pare di aver così dimostrato all'onorevole Malagugini che mi ha interrotto che almeno per questo punto vi è chiaramente una formale confisca dei diritti-doveri del parlamentare. Ed è un peccato che questo testo sia giunto allo stadio della discussione in aula con questa disgraziata disposizione, perché se questa osservazione fosse stata fatta uno o due anni fa, credo che a tanto non si sarebbe mai arrivati. I gruppi sono utili, essi debbono essere riconosciuti, ad essi si deve fare riferimento; ma, ripeto, non può esser loro dato alcun potere che confischi in qualsiasi modo o misura i diritti-doveri del singolo deputato.

Sempre riferendomi alla relazione (essa ha il suo peso perché serve anche ad interpretare la normativa, a farci comprendere quello che stiamo per approvare), a pagina 5 vi è tutto un discorso sul valore decidente — in determinate materie — della volontà politica dei gruppi, che mi pare anche esso poco chiaro sul piano costituzionale.

Vi si critica « l'esigenza garantista di tutelare l'indipendenza del singolo deputato » (come se questa non fosse la fondamentale norma della Costituzione in materia di regolamentazione interna e di funzionamento della Camera); si afferma che questa esigenza « deve conciliarsi con l'esigenza organizzativa fondamentale » (capisco che si parli di esigenza organizzativa, ma non di esigenza organizzativa fondamentale) « di assegnare valore decidente in determinate materie alla volontà politica dei gruppi ». Ma dove sta scritto nella Costituzione che i gruppi hanno una volontà politica decidente superiore a quella del singolo deputato? Di questa affermazione non vi è traccia nella Costituzione, essa non ha senso.

Si aggiunge ancora che « si tratta di una scelta di chiaro valore democratico ». Questo è veramente incomprensibile. È vero che l'aggettivo democratico lo usiamo almeno in due accezioni diverse, un'accezione democratica e un'accezione totalitaria, senza qualificazioni ulteriori. Però, francamente, dire che è una chiara scelta di valore democratico quella che toglie i poteri al parlamentare per darli al gruppo, mi pare una affermazione veramente azzardata. Forse in questo caso l'aggettivo « democratico » ha valore di « totalitario ».

Continua la relazione: « Di qui la rilevanza del gruppo come soggetto di attività parlamentare e l'attribuzione al presidente di gruppo di poteri rappresentativi e riassuntivi della

volontà degli aderenti al gruppo stesso ». Ma anche questo è un discorso incostituzionale. *Delegatus non potest delegare*; il deputato non può in aula, nell'esercizio del suo diritto-dovere di contribuire all'attività legislativa, farsi rappresentare da chiunque altro. Che di fatto vi sia una certa delega ai gruppi è ovvio. Ma questa delega si può fondare soltanto sul libero, permanente consenso dei partecipanti ai singoli gruppi a questo sistema; e il libero, permanente consenso c'è in quanto c'è un rispetto sostanziale delle persone dei deputati. Ma non si può creare una norma regolamentare — non sindacabile in nessuna sede sotto il profilo della costituzionalità — nella quale si conferiscano poteri rappresentativi ai presidenti dei gruppi. I presidenti dei gruppi, è chiaro, rappresentano i colleghi, ma non mai in virtù di una delega di poteri rappresentativi, perché il singolo parlamentare non può delegare poteri rappresentativi a nessuno, neanche al presidente del suo gruppo.

Ho accennato già prima — e vale la pena di ricordarlo — ad una frase della relazione che per altro non determina conseguenze concrete nel progetto di regolamento. Nella esposizione illustrativa dell'onorevole Luzzatto abbiamo poi sentito affermare che questo non è un regolamento definitivo ma un regolamento « di passaggio », tale che in un secondo tempo la esperienza possa indicare quali norme debbano essere rivedute; e anche questo è un po' strano. Quando si fa un regolamento che, come diceva prima il Presidente, durerà per decenni, farlo con lo spirito della provvisorietà mi pare che sia una cosa un po' strana, a meno che questo non sia un regolamento scivolante, « di passaggio » in attesa di nuovi regolamenti più « grupapisti ».

Nella relazione, a pagina 2 si dice, con riferimento al vigente regolamento, che « nel 1949 si erano infatti riadottate norme, istituti e soprattutto il sistema di trenta anni prima, non traendosi le dovute conseguenze di una evoluzione costituzionale caratterizzata dal ruolo organico assunto dai partiti e dai sindacati ». Ma che discorso è questo, mi scusi il collega che ha fatto la relazione? Nel 1949 non si sarebbero tratte le dovute conseguenze di una evoluzione costituzionale caratterizzata dal ruolo organico assunto dai partiti e dai sindacati. Che cosa significa? Forse la Costituzione nel 1949 non aveva tratto le conseguenze da una realtà politica nuova nella quale i sindacati e i partiti avevano maggior rilievo che non trenta anni prima. Questo può essere giusto, ma è stata la Costituzione a non trarre tali conseguenze, è stata la Costituzione a non

dare rilievo particolare a partiti e sindacati sul piano parlamentare. Quindi oggi, in sede di esame del progetto di regolamento, non possiamo lamentarci di questo tradimento dei partiti e dei sindacati. Semmai dovremmo riformare la Costituzione. La Costituzione ha statuito in materia di partiti e di sindacati. Noi oggi dobbiamo attuare la Costituzione e fare il nuovo regolamento in base a quello che la Costituzione ha stabilito. Questa, in definitiva, sui partiti ha fatto un discorso molto limitato, inadeguato ai tempi attuali. Dovremmo quindi semmai riformare la Costituzione e non approvare un regolamento contro la Costituzione. Per quanto attiene ai sindacati trovo strano questo accenno fatto in questa parte della relazione. Riconosco l'enorme importanza dei sindacati, ma non si può dire che si deve dare rilievo ai sindacati quando poi si afferma che non si deve dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione. I sindacati infatti assumono rilievo costituzionale in base alle norme contenute in quegli articoli. Se si vuole quindi dar rilievo costituzionale ai sindacati e farli arrivare in qualche modo, se non in aula, nelle Commissioni o a contatto con queste, la prima cosa da fare è quella di dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione. Non è possibile far arrivare i sindacati in Parlamento fuori di un normale canale, di un normale rapporto previsto dalla Costituzione. Dunque questo discorso diviene anche esso strano. Non voglio fare in questa sede polemiche politiche più ampie, ma è chiaro che tutti questi discorsi si prestano a gravi attacchi, dato che essi sono fuori della Costituzione, quando non sono nettamente incostituzionali.

A pagina 3 della relazione, sempre a proposito di questo clima che sarebbe all'origine del progetto di regolamento, si parla dell'esigenza di assicurare una più ampia partecipazione politica. Sono perfettamente d'accordo sull'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione popolare possibile, ma questa deve avvenire secondo i canali della Costituzione, e non si può parlare di partecipazione popolare quando poi si nega in qualche punto del progetto di regolamento la partecipazione del rappresentante eletto dal popolo a qualche momento della vita parlamentare. Qui c'è una certa contraddizione. Allarghiamo pure legislativamente, costituzionalmente la partecipazione popolare, ma intanto restiamo fedeli, permettiamo la libera, autonoma (non ammessa, ma di pieno diritto) partecipazione del singolo deputato ad ogni momento della vita parlamentare.

È detto nella relazione — mi scusino gli onorevoli colleghi se faccio ancora una osservazione, ma a me sembra importante fare certi discorsi soprattutto in questi tempi — che « la distinzione tradizionale fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, valida in altre situazioni costituzionali e in un diverso contesto dei rapporti fra strati sociali, deve lasciare il campo nel nostro Stato a una diversa visione, basata appunto sull'esigenza di una partecipazione più vasta a fondamento della stessa efficienza istituzionale ». Ma che cosa significa quest'altra frase? Noi dovremmo superare la distinzione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta! Ma il nostro sistema costituzionale è un sistema di democrazia rappresentativa, i modi di partecipazione popolare dei cittadini sono stabiliti dalla Costituzione. Dovremmo superare questa distinzione, cioè superare il principio della democrazia rappresentativa, che è il fondamento della nostra Costituzione, per che cosa? Per una diversa visione più ampia. Ma questo può essere un discorso da programma elettorale di un partito, un discorso da comizio, un discorso da articolo di un quotidiano di un partito politico; non è certamente un discorso che si può fare in una relazione su una materia delicata come questa. Osservo che questa relazione fa vaghi richiami costituzionali, ma nessuno preciso; a mio giudizio, infatti, alcune norme del progetto di regolamento confiscano i diritti dei deputati, altre si muovono ai limiti della Costituzione, altre ancora sono tendenzialmente fuori della Costituzione. Un certo don Sturzo, che purtroppo non può più parlare, condusse una lunga battaglia contro la partitocrazia. Non so cosa avrebbe detto di questo regolamento, che potrebbe essere definito il regolamento della « gruppocrazia », che al limite è la stessa cosa della partitocrazia. Consacrare la gruppocrazia significa, infatti, consacrare la partitocrazia all'interno del Parlamento e sui singoli parlamentari.

Vi è anche un altro articolo del progetto degno di nota: all'articolo 20, primo comma, è detto che, « subito dopo la propria costituzione, ciascun gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione ». Due sono i concetti espressi in questo articolo, e che sono tangenziali e forse esterni rispetto alla Costituzione: la designazione dei membri delle Commissioni da parte del gruppo e la designazione dei rappresentanti del gruppo stesso. Anche questo non mi pare accettabile: il gruppo designa i propri rappre-

sentanti; cioè il parlamentare che fa parte della Commissione sarebbe il rappresentante del gruppo. Ora, chi rappresenta deve seguire le direttive del rappresentato. Il parlamentare, quando sta in aula e quando ha la parola, si muove senza vincoli particolari, salvo quelli della propria coerenza politica. Quando, invece, va in Commissione, non rappresenta la nazione, ma rappresenta il gruppo parlamentare. Non so se sto esagerando: vorrei che il collega Lucifredi mi correggesse. Mi pare che questa dizione non sia accettabile e che vada cambiata: il gruppo deve segnalare i parlamentari che hanno scelto certe Commissioni; poi si cercherà di mettere d'accordo i parlamentari tra loro. Ma il gruppo non può designare i suoi rappresentanti nelle Commissioni. Il parlamentare non è il rappresentante di un gruppo in Commissione; anche in quella sede egli è il rappresentante della nazione, perché anche lì esercita la funzione legislativa.

Ricordo un dibattito sui partiti che si svolse cinque o sei anni fa, nel corso del quale ebbi uno scambio di idee sui partiti e sulla partitocrazia con un valente funzionario della Camera che io stimo moltissimo, il professor Ungari, il quale disse che forse si avvicinava il tempo della serrata dei partiti, cioè della possibilità per i partiti di mettersi d'accordo su alcune gestioni comuni del potere per escludere, in definitiva, il popolo e la rappresentanza politica. Se dovessimo andare avanti di questo passo, potremmo arrivare addirittura alla serrata dei gruppi parlamentari, perché — aggiungo subito questa notazione — dando tanto rilievo ai gruppi, si imporrebbe il dovere costituzionale di sopprimere il regolamento dei gruppi, oppure di stabilire che il regolamento dei gruppi non possa contenere alcuna limitazione superiore a quella prevista dal regolamento della Camera, che a sua volta non può contenere limitazioni superiori a quelle previste dalla Costituzione. Il gioco, infatti, diventa pericoloso: alla Camera si opera in quanto si fa parte di un gruppo; il regolamento della Camera è approvato dalla Camera stessa, però il regolamento dei gruppi è approvato dai gruppi. Il deputato si potrebbe trovare doppiamente confiscato: per ora, per quanto riguarda alcune attività della Camera, in seguito, più largamente, nei gruppi.

Qui mi pare che il discorso si faccia delicato. Non sto parlando di minacce lontane: le mie affermazioni sono giustificate da alcune espressioni della relazione e da alcune norme, come quelle che ho già ricordato.

Veniamo alla partecipazione popolare e alle procedure abbreviate. Una delle caratteristiche di questo regolamento è proprio quella di abbreviare i termini, ossia quella dell'urgenza. Sembra che ci si trovi in una fabbrica automatizzata, dove le esigenze di produzione impongono di accelerare i tempi. Noi ci battiamo contro l'automazione nelle fabbriche, che corrisponde a esigenze obiettive e universali, e poi corriamo il rischio di « stakanovizzare » più fortemente ancora i lavori parlamentari.

L'esaltazione dei controlli prevista nella terza parte del progetto di regolamento è senz'altro cosa buona; molte delle innovazioni sono senz'altro ottime, come ad esempio alcune precisazioni, i maggiori poteri attribuiti alle Commissioni. Ma è possibile affermare che in questa parte il progetto di regolamento è migliore del regolamento vigente, in quanto consente un più ampio esercizio dei poteri di controllo da parte della Camera, quando poi, ad esempio, all'articolo 119 si dà per scontato — direi quasi — che la Camera possa approvare il bilancio dello Stato senza la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto, presentata dalla Commissione bilancio? Come si fa a parlare di maggiore partecipazione popolare all'attività legislativa quando si stabilisce che il bilancio dello Stato verrà approvato in modo molto rapido — a mio giudizio si tratta quindi di norme che andrebbero rivedute — e quando si prevede all'articolo 119 — lo ribadisco — come cosa normale che si possa dar luogo alla discussione in Assemblea sul bilancio dello Stato e sul rendiconto senza la relazione della Commissione bilancio? L'articolo 119 recita infatti: « Quando la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non è presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia ». Francamente non capisco come si possa arrivare a ciò. Si stabilisce dettagliatamente come debba svolgersi il lavoro della Commissione bilancio, si prevede quale sia il rapporto tra il lavoro delle singole Commissioni e quello della Commissione bilancio, si fissano dei termini per ciascuna Commissione, e poi il bilancio dello Stato arriva in aula senza la relazione generale della Commissione bilancio, che poi è quella cui compete dare il parere sulle spese. Mi pare che anche questa norma sia da rivedere perché è in contraddizione con il principio di una efficienza maggiore dei controlli e con

quella di una maggiore chiarezza, che pure si afferma di voler istituire.

In generale poi, ripeto, noi « urgentizziamo » tutto. Basta leggere la relazione a pagina 3 per vedere quale sia la preoccupazione che la ispira. Io condivido certe preoccupazioni del collega Lucifredi circa l'enorme numero di proposte di legge che giacciono alla Camera, ma questo non significa che noi dobbiamo approvarle tutte, non significa che dobbiamo lavorare con urgenza. È detto nella relazione che: « è emersa, innanzitutto, largamente condivisa, l'esigenza di una maggiore rapidità dell'iter legislativo ». E questa pare che sia una delle preoccupazioni fondamentali del progetto di regolamento. Ora, può essere preoccupazione di un nuovo regolamento quella della urgenza; ma le esigenze costituzionali mi sembrano quella della chiarezza, quella della completezza della discussione, quella del ponderato esame degli emendamenti, non già quella della maggiore rapidità dell'iter legislativo!

La Costituzione, infine, all'articolo 72, a proposito dei disegni di legge, parla di esame e di approvazione: distingue quindi nettamente due momenti: il momento dell'esame e il momento dell'approvazione, cioè, mi pare, il momento della discussione generale e il momento della votazione. Perché si vuole abolire la discussione generale per passare ad una discussione sulle linee generali di un progetto di legge? Mi pare che anche questa precisazione rischi di sfiorare la Costituzione, e di sfiorarla tangenzialmente.

Infine - l'ho già detto, ma lo ripeto - è incostituzionale l'articolo 16 del progetto di regolamento là dove recita che le « modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati ». Ma quel « qualora » è assolutamente incostituzionale! Ho già citato prima l'articolo 64 della Costituzione che stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. È dunque chiaramente richiesta in tale articolo una maggioranza qualificata e non si può certo (anche se il regolamento vigente prevede la stessa cosa) condizionare il rispetto di questa norma della Costituzione alla richiesta che qualcuno possa fare. Non c'è bisogno di alcuna richiesta, né si può legiferare in modo diverso da quanto la Costituzione prescrive. Questo per quanto riguarda gli aspetti costituzionali; e mi

sembra non poco. Ma siamo sempre in tempo per rivedere molte cose.

Secondo punto, seconda pregiudiziale, seconda angolazione: è questo regolamento più funzionale di quello vigente? Per certi aspetti, non direi. Per molti altri aspetti lo è senza altro. Ho già detto che esso contiene notevoli miglioramenti, notevoli innovazioni. Ma ci sono alcune innovazioni o alcune mancate innovazioni che non rendono questo regolamento complessivamente più funzionale del precedente. Non è più funzionale del precedente nel rapporto con l'opinione pubblica. Nella relazione si parla molto di partecipazione popolare alle leggi, all'attività politica e legislativa. Ma un primo modo di stabilire questo rapporto, questa partecipazione, è quello di garantire un più ampio rapporto della nostra attività di legislatori con l'opinione pubblica. Ora la discussione in aula (questa è l'esperienza che ho fatto io e che abbiamo fatto tutti) ha luogo quando in definitiva la legge è già stata discussa e definita nelle sue linee generali. Cioè, a mio giudizio, è forse un errore fare discutere lungamente la legge in Commissione e portare in aula il prodotto del lavoro della Commissione. L'opinione pubblica non conosce niente di ciò che si è svolto in Commissione e in aula in pratica si finisce - pur riconoscendo valide molte argomentazioni - col non potere di fatto accettare nulla perché ciò comporterebbe un notevole rimaneggiamento del testo presentato.

È sproporzionato, a mio giudizio, lo sviluppo dei lavori in Commissione, che poi si traduce spesso in un lavoro di comitato ristretto. Dall'Assemblea alla Commissione, dalla Commissione al comitato ristretto, che è nominato dal presidente con pochissimi membri: praticamente tutti gli altri deputati risultano espropriati due volte: espropriati quando il progetto di legge è assegnato alla Commissione, perché ogni deputato dovrebbe parlare su qualsiasi legge e questo invece non è consentito; espropriati nella stessa Commissione quando non fanno parte del comitato ristretto, perché il comitato ristretto è previsto proprio per guadagnare tempo, cioè per bloccare la discussione su ciò che è stato elaborato dal comitato ristretto.

E ancora: scarsa regolamentazione dei tempi di lavoro, anche se si introduce qualche norma interessante come quella che limita a 45 minuti la durata degli interventi (che però spesso potrebbero essere veramente pochi); nessuna seria programmazione dei lavori parlamentari; la possibile mancanza di relazioni scritte. Queste carenze già esistono attual-

mente, e si deve aggiungervi la concomitanza dei lavori della Camera e delle Commissioni. Il nuovo regolamento supera queste difficoltà? Rende più funzionali i lavori da questi punti di vista? A me pare che lo faccia poco.

Si parla molto della programmazione dei lavori del Parlamento; anzi si dice che uno dei criteri che hanno portato al nuovo regolamento è quello di programmare i lavori parlamentari. Ma a me pare che tale programmazione non sia chiaramente realizzata. Anzitutto non si fa alcun riferimento all'articolo 62 della Costituzione che parla in pratica delle sessioni: « Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ». Nel regolamento non c'è niente di questo ed io credo invece che debba essere riportata questa affermazione della Costituzione. Noi non possiamo essere gli « stakanovisti » della legislazione. La Camera non può funzionare tutto l'anno, tutte le settimane e quasi tutti i giorni della settimana, perché così non si legifera bene. I parlamentari hanno un dovere di contatto col pubblico, con gli elettori, hanno un dovere di elaborazione, di riflessione, di studio dei problemi. Non possono venire ogni giorno in aula e in Commissione. Non possono trovarsi di fronte a deliberazioni non ponderate.

Si parla dell'ipotesi di programmare i lavori della Camera per tre mesi (articolo 24). Ma questa mi sembra un'ipotesi piuttosto utopistica, anzitutto perché i tre mesi mi sembrano oggettivamente troppi. Non serve programmare i lavori della Camera per tre mesi; il programma è troppo intenso, troppo complesso: non è programmabile un lavoro per tre mesi. E utopistico inoltre, perché questo programma, del quale si parla al comma secondo dell'articolo 24, sarà valido se sarà stato approvato all'unanimità dai gruppi. Ma qual è quel gruppo di minoranza che accetta di vincolare la sua partecipazione ai lavori parlamentari per tre mesi su un certo programma? O si prevede tutto nei tre mesi — e i tre mesi non bastano — oppure non si ottiene l'unanimità. E qual è l'alternativa ai tre mesi sui quali non si raggiunga l'unanimità? Sono i due giorni. In fondo abbiamo guadagnato un giorno. Secondo il regolamento attuale, ogni giorno si decide l'ordine del giorno della seduta successiva. Secondo il nuovo regolamento il Presidente può proporre alla Camera l'ordine dei lavori per due giorni successivi. Ora, a me pare che tra i tre mesi e i due giorni ci potrebbe essere, ad esempio, il programma di una set-

timana. Mi pare che sarebbe serio e sarebbe possibile programmare il lavoro della Camera per una settimana: la decisione si prende il venerdì della settimana precedente e si rimane vincolati *grosso modo* per il lavoro di tutta la settimana successiva; per cinque giorni della settimana successiva i deputati conoscono le materie sulle quali dovranno discutere e decidere.

Non parlo dei problemi dei rapporti con il Governo e con il programma del Governo, che dovrebbero avere una certa precedenza (almeno il programma del Governo). Mi pare ne abbia già parlato — ed io mi associo completamente alle sue affermazioni — il collega onorevole Lucifredi.

Ci si preoccupa dei limiti di tempo degli interventi (l'articolo 40 introduce il limite di 45 minuti in sede di discussione generale e di 20 minuti su ciascun articolo o emendamento), ma rimane in vigore la chiusura della discussione generale, in base all'articolo 45. Francamente io non capisco quale sia la funzione della chiusura della discussione generale, quando si è già limitato il tempo concesso per gli interventi, quando con il sistema elettronico (sulla cui introduzione io non sono d'accordo) dovremo abbreviare di molto i lavori parlamentari, quando, in definitiva, nelle più importanti discussioni (e questo è un sintomo negativo) gli iscritti a parlare non superano il numero di 15-20. Non so, per esempio, quanti siano gli iscritti a parlare su questo importante progetto di nuovo regolamento; ma non credo siano più di 18-20. Anche ammettendo di assegnare un'ora a ciascuna delle persone che desiderano parlare, questa discussione senza possibilità di stroncatura durerebbe circa un giorno e mezzo, tenendo conto anche del tempo che occorre per la votazione; e discutere per circa due giornate su un testo così importante mi pare sia veramente il minimo che si possa fare. Io stabilirei semmai l'obbligo opposto: che una discussione non possa durare — sia pure divisa tra mattina e pomeriggio — meno di 3-4 giorni, perché una discussione di questa durata riesce ad interessare l'opinione pubblica, permette dei ripensamenti, permette degli affinamenti, mentre una discussione che dura un giorno, e si svolge magari affrettatamente, nel silenzio dell'aula, alla presenza di pochi deputati, non è in alcun modo produttiva. Ma se dovessimo affermare che la discussione in aula non serve, avremmo distrutto il Parlamento. Anche nei regimi totalitari, in definitiva, le leggi vengono infatti discusse; sicuramente

anche nel periodo fascista la legge urbanistica del 1942 (della quale stiamo ancora pagando l'impostazione) venne discussa da Commissioni e da comitati vari alla Camera dei fasci e delle corporazioni; ma la differenza tra un regime totalitario ed un regime democratico è che in un regime democratico le leggi si discutono in Parlamento di fronte all'opinione pubblica.

Ho già accennato al lavoro delle Commissioni. Riprendo brevemente l'argomento, perché mi pare che il mio intervento duri già da parecchio tempo.

L'articolo 72 della Costituzione tratta del lavoro delle Commissioni. Riconosco subito che il nuovo regolamento introduce a questo riguardo un perfezionamento. L'articolo 93 stabilisce infatti che un progetto di legge (ma dovremmo dire « un disegno di legge », per l'osservazione che ho fatto prima) viene assegnato ad una Commissione quando « rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale ». Io sono felicissimo di questa innovazione, perché penso che in questo modo non accadrà più che una Commissione approvi in segreto, in definitiva, con una scarsa eco dei suoi lavori, un progetto di legge importante come ad esempio la « legge-ponte » sull'urbanistica, che ha bloccato le costruzioni in tutti i comuni agricoli italiani, in tutte le zone depresse, ledendo gli interessi vitali di almeno uno o due milioni di famiglie italiane. Ma anche a questo proposito vorrei notare che, in base alla Costituzione, la norma non è la approvazione in Commissione e l'eccezione la approvazione in aula: al contrario, la Costituzione prevede l'approvazione in Commissione soltanto come possibilità eccezionale. Il terzo comma dell'articolo 72 dice infatti che il regolamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti. Noi invece abbiamo Commissioni tutte permanenti (non « anche » permanenti), ed a queste Commissioni deferiamo di norma l'approvazione di forse il 95 per cento dei progetti di legge presentati alla Camera.

Ora questo mi sembra un punto sul quale occorre meditare parecchio. Non mi sembra che si possa dare alle Commissioni uno spazio così ampio: è la discussione in aula, quella pubblica, quella seguita dalla stampa, che è veramente democratica, a mio giudizio; né la stampa, l'opinione pubblica, potrebbero seguire contemporaneamente tre o quattro leggi importanti.

Occorre quindi, a mio giudizio, rivedere anche questo punto del nuovo testo del regolamento, tenendo conto anche della nostra esperienza. Sia prevista cioè la possibilità di assegnare provvedimenti alle Commissioni in sede legislativa, ma siamo prescrittivamente deliberate in Assemblea tutte le leggi previste dall'articolo 72 della Costituzione, ultimo comma e, oltre a queste, anche tutte le leggi di attuazione costituzionale, tutte le leggi di interesse generale, tutte le leggi in materia tributaria. I parlamenti sono nati sulle leggi tributarie, e noi invece ci stiamo avviando verso la prassi di affidarle alle Commissioni.

Ho già detto — e non mi soffermo molto su questo punto — che tutto è stato « urgentizzato » in questo progetto di nuovo regolamento. Io non capisco questa preoccupazione di urgenza: forse dobbiamo avere un Parlamento che sforni 2 mila leggi ogni anno? Io non ho avuto il tempo di compiere questo studio, ma il nostro Servizio studi potrebbe forse aiutarci, fornendoci i dati relativi alla produzione legislativa dei parlamenti democratici. Non credo che esista un parlamento democratico, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Belgio, in Francia, in Germania federale, nei paesi scandinavi, che approvi tante leggi quante ne approviamo noi; e noi ci preoccupiamo di rendere più spedito il procedimento legislativo! È vero che noi, eredi e potenziatori dello statalismo fascista, dobbiamo legiferare su una infinità di materie, ma se uno sforzo dobbiamo fare, in sede di regolamento ed in sede politica, è quello di semplificare la legislazione italiana, quello di fare poche leggi, ma di farle bene, e, semmai, riassuntive ed emendative di quelle precedenti fatte dal fascismo.

Un altro aspetto che desidero sottolineare è questo: perché con l'articolo 29, dopo aver creato tutte queste « urgentizzazioni », si vuole che i termini di cui al regolamento siano legati non alle giornate di lavoro effettivo della Camera, ma alle giornate del calendario comune? L'articolo 29 dice che i termini indicati dal regolamento si intendono computati secondo il calendario comune. Mi pare che questa norma non abbia senso, e che sia molto più consona alle esigenze del nostro lavoro parlamentare la norma per la quale i termini si computano in giornate di lavoro effettivo della Camera, ed un termine di quindici giorni è un termine di quindici giorni di lavoro effettivo della Camera. Se per caso interviene una crisi di Governo e saltano trenta giorni, saltano tutti i termini? Questo è un voler

« urgentizzare » senza ragione, creando magari altre complicazioni.

Un'altra domanda che voglio porre è questa: perché prevedere anche il lavoro festivo? Noi ricordiamo una dichiarazione fatta dal Presidente incaricato Andreotti, credo nella serata di sabato scorso, che affermava che nella giornata di domenica non avrebbe lavorato perché la domenica bisogna riposare. Noi, invece, agli articoli 48 e 62 del progetto, preveniamo, come un fatto ordinario, da decidere a semplice maggioranza in aula, il lavoro anche nelle giornate festive.

IOTTI LEONILDE. Lo abbiamo fatto mille volte.

GREGGI. Il fatto che lo abbiamo fatto mille volte è una cattiva consuetudine.

IOTTI LEONILDE. Lo abbiamo fatto per la fiducia al Governo, anche nel mese di agosto.

GREGGI. Si può capire nel mese di agosto per la fiducia e si può capire per l'elezione del Presidente della Repubblica nel mese di dicembre, ma non si può capire che si preveda come cosa normale, da stabilire a semplice maggioranza, che si lavori in una giornata festiva. Mi pare oltre tutto che diamo un cattivo esempio al paese e subiamo un'urgenza che è da respingere. In questa sua parte, il mio discorso vuole essere un discorso contro l'urgenza e contro l'aggressione al Parlamento perché voti urgentemente una legge, contro l'aggressione al Parlamento invitato a discutere una legge importantissima senza la relazione scritta, quando la relazione scritta richiede soltanto ventiquattro ore. In questi anni in cui sono stato presente alla Camera non ho capito i casi di urgenza, almeno per il 95 per cento, quando l'urgenza significa guadagnare 24 ore, e significa non riflettere su una cosa molto importante. È possibile che leggi importanti vengano in aula senza relazione scritta? Può anche succedere una volta in un anno o dieci volte in una legislatura, ma non può diventare una prassi comune come invece sta accadendo. Tutto ciò capita spesso per leggi importanti; la legge Raffaelli, ad esempio, è venuta in discussione senza relazione scritta. La relazione scritta impegna il relatore ed impegna i parlamentari che non hanno potuto seguire i lavori della Commissione; la mancanza della relazione scritta significa che i deputati che non abbiano seguito i lavori della Commissione non hanno il

diritto, che sarebbe anzi dovere, di farsi un giudizio sulla legge che stanno per approvare. Vogliamo sancire questo in un regolamento? Mi pare non sia il caso.

Un altro punto molto importante mi pare quello della discussione generale. Nella relazione, a pagina 6, si dice di voler abbreviare la discussione in aula, perché questa discussione consiste in gran parte nella ripetizione di tesi già esposte in Commissione. Questo è vero, ma personalmente ritengo che abbia un valore diverso l'intervento fatto in Commissione in sede referente, di cui tra l'altro non esiste resoconto stenografico, e l'intervento fatto in aula. La discussione in aula ha un valore diverso perché la democrazia sta nella discussione in aula e non in quella in Commissione. Le Commissioni le aveva anche la Camera fascista e le avranno anche altri regimi, che non nomino; parlo di Commissioni ristrette. La caratteristica della democrazia è la discussione in aula, la discussione in presenza del pubblico e della stampa, una discussione che prenda un certo tempo e che permetta di captare le attese dell'opinione pubblica.

Ma se è vero (farò in proposito una proposta precisa) che la discussione in aula ripete le tesi già svolte in Commissione, perché non invertiamo l'ordine del lavoro? Perché non facciamo una discussione generale in aula, mandando poi la legge in Commissione per gli emendamenti e riportandola infine in aula, senza più discussione generale, per la votazione degli articoli? In tal modo, l'opinione pubblica parteciperebbe due volte alla discussione della legge: nella discussione generale e quando essa ritorna in aula. La discussione in Commissione terrebbe conto dell'opinione espressa in aula, e la elaborazione in Commissione sarebbe legata alla sensibilità di tutta la Camera, non alla sensibilità di una parte dei deputati o alla sensibilità dei gruppi (che non riescono, poi, a seguire tutte le leggi importanti). Mi pare, dunque, che si potrebbe guadagnare tempo facendo svolgere, almeno per le leggi importanti, la discussione generale in aula, effettuando poi in Commissione l'esame degli emendamenti e tornando, infine, in aula per la votazione degli emendamenti stessi.

A pagina 7 della relazione si riconosce tranquillamente che « dal confronto di queste preoccupazioni è scaturito il principio di affidare sostanzialmente al consenso dei gruppi la scelta delle procedure abbreviate. Si rinvia così in buoni termini al costume parlamentare — che è la parte invisibile ma non certo mi-

nore della regolazione materiale della Camera — il compito di consolidare come normale l'iter più breve o quello intermedio, relegando invece nella sfera delle eccezioni il ritorno alle attuali più ampie procedure ». È questa una conquista democratica? Dire nella relazione, coerente con le norme del regolamento, che la via normale è quella delle procedure abbreviate, e che sono relegate — notate il verbo, che è significativo — nella sfera delle eccezioni, invece, le attuali più ampie procedure, è un progresso? Io nego che questo sia comunque un progresso. Mi pare che normalmente una legge debba essere approvata secondo le procedure ordinarie, salvo la possibilità eccezionale di procedure più rapide. Ma l'eccezione deve rimanere la procedura rapida, non la procedura più ampia e garantita.

Per quanto riguarda la concomitanza dei lavori della Camera e delle Commissioni all'articolo 31 si ripete una norma del regolamento vigente. Cioè, si dice che il Presidente può autorizzare la concomitanza dei lavori tra le Commissioni e l'Assemblea. Io capisco che essere rigorosi è forse più difficile, e in definitiva può essere dannoso; ma, francamente, ammettere — come avviene oggi — che normalmente le Commissioni lavorino mentre si discute in aula e magari mentre in quest'ultima si vota, è assolutamente incomprensibile. Si dovrebbe per lo meno dire che le Commissioni non si riuniscono in sede legislativa, né redigente, né consultiva quando si è passati alla votazione in aula. Spesso, invece, siamo stati convocati in Commissione mentre in aula si votava. Questo mi pare sia un vero e proprio legalizzare il disordine. Anche in questo caso, si farà forse qualche legge in meno, ma si faranno leggi sicuramente migliori.

Sulla relazione scritta e sulla relazione orale, mi sono già pronunciato e non voglio ripetermi. Anche in questo caso, si può ammettere l'eccezione della relazione orale, ma non è ammissibile che normalmente o largamente si vada avanti con relazioni orali. La relazione scritta impegna il relatore di maggioranza o di minoranza, e permette ai parlamentari che non hanno seguito i lavori della Commissione di avere un'idea più precisa del valore della legge che stanno per approvare.

Cosa fare, a questo punto? Molti emendamenti; io ne presenterò alcuni. Il Presidente Pertini ci ha detto questa sera che raccoglierà gli emendamenti e li farà tutti presentare, discutere ed elaborare — al fine di semplificare il lavoro — dalla Giunta per il regolamento. Mi pare che ciò sia positivo. Continuo a do-

mandarmi, però, se non sia il caso, dopo la presentazione degli emendamenti, dopo che avremo conosciuto gli emendamenti dei vari gruppi e dei vari deputati, di rinviare la votazione in attesa della formazione del Governo. Addirittura, sarebbe forse opportuno rinviare la discussione di questo regolamento a quando non sarà stata chiarita la situazione politica, a quando vi sarà una maggioranza chiara e una dialettica aperta tra una maggioranza e una minoranza; cioè, a quando funzionerà in modo veramente democratico tutto il Parlamento.

Il Presidente Pertini ci ha detto, molto intelligentemente e cordialmente, che come Presidente avrebbe voluto e vorrebbe l'approvazione di questo regolamento al più presto. Io capisco tale suo giustissimo desiderio di Presidente, ma vorrei domandargli: vuole legare il suo nome al regolamento in questo testo? Non credo che lo voglia. E ancora: è meglio approvarlo subito così, o non è meglio forse aspettare per approvarlo, per far sì che preveda procedure migliori (perché sicuramente questo testo può essere molto migliorato)?

In tutta la relazione e in tutto il « clima » del progetto non si fa discorso di maggioranza o di minoranza. È chiaro che bisogna garantire le minoranze e i singoli deputati, ma è chiaro che esistono obblighi precisi di una maggioranza anche in materia regolamentare, e gli oneri della maggioranza legata ad un Governo, ad una omogeneità politica, devono pure esistere, poiché da diverse ideologie e da diversi obiettivi politici (come diverse sono le ideologie e gli obiettivi in quest'aula in questa fase della politica italiana) non si può arrivare alle stesse norme regolamentari: è quindi necessario che esista una maggioranza che può essere più larga (ed è meglio che lo sia) di quella di Governo, che qualifichi appunto il nuovo regolamento.

Ho finito e chiedo scusa della lunghezza del mio intervento. Come mi sono battuto in sede di discussione generale, così farò presentando degli emendamenti allorché passeremo all'esame degli articoli, perché credo di assolvere ad un dovere e perché vorrei che il regolamento, che dovrebbe disciplinare i nostri lavori per un lungo periodo, fosse migliore dell'attuale, prevedesse delle buone procedure.

La battaglia per un buon regolamento ritengo debba ispirarsi a due linee fondamentali. La prima riguarda non soltanto il rispetto, ma anche l'interpretazione fedele e la più ampia attuazione della Costituzione: cioè l'attuazione delle norme della Costituzione, la

loro retta interpretazione e l'approfondimento delle tutele e delle garanzie, nello spirito della Costituzione, nel modo più largo possibile. Con la seconda si deve cercare di dare, come Parlamento nazionale, attraverso l'approvazione del nuovo regolamento, un insegnamento, un esempio e un punto di riferimento ai consigli regionali che si stanno costituendo. È una nostra responsabilità.

Questo regolamento deve essere un'occasione per un insegnamento di libertà, di democrazia e di responsabilità che significa anche chiarezza per i gruppi e le persone; un esempio di autolimitazione delle maggioranze per rispettare le minoranze; ma deve essere anche un regolamento fondato essenzialmente sul libero e responsabile consenso di ogni giorno, come esercizio di responsabilità dei singoli deputati; un regolamento che non confischi alcuno dei diritti del singolo deputato, diritti che poi sono essenzialmente dei doveri e che costituiscono il fondamento, al limite, della nostra Costituzione democratica e repubblicana.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Trasmissione di un disegno di legge dal Senato. Suo deferimento a Commissione e autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Il Senato ha testé approvato il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico » (2664), che è in corso di trasmissione.

Ritengo che esso possa essere deferito alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede referente, con il parere della V Commissione.

Dati i motivi di particolare urgenza ritengo altresì che la Commissione istruzione — appo-

sitamente convocata — possa sin d'ora essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Annunzio di interrogazioni.**

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno delle sedute di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 22 luglio 1970, alle 10 e alle 16:

*Alle ore 10:*

Seguito dell'esame del Regolamento della Camera dei deputati (Doc. II, n. 1).

*Alle ore 16:*

#### **1. — Discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico (*Approvato dal Senato*) (2664);

— *Relatore*: Giordano.

2. — Seguito dell'esame del Regolamento della Camera dei deputati (Doc. II, n. 1).

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde al vero che la Direzione generale della concorrenza (D. G. IV) del MEC avrebbe predisposto un provvedimento per la riduzione del 50 per cento della produzione attuale di alcool agricolo per permettere la utilizzazione di alcool in sintesi. Tale provvedimento colpirebbe in modo grave la frutta e il vino del nostro paese, le cui produzioni di alcool vengono tra l'altro assorbite totalmente dal mercato nazionale.

Poiché risulta che il governo tedesco è già intervenuto contro tale tesi, non potendo ammettere che venga sacrificata l'agricoltura tedesca, si chiede da parte del nostro Governo se siano stati presi atteggiamenti analoghi o comunque quali iniziative verranno assunte per la tutela delle nostre produzioni e per impedire l'attuazione della sopracitata iniziativa. (4-12870)

BOZZI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure il Governo intenda adottare al fine di salvaguardare la destinazione dei terreni facenti parte del Parco nazionale del Circeo evitando che essi possano essere oggetto di speculazione edilizia a tutto danno del turismo della zona.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se non si ritenga opportuno procedere tra l'altro ad un rigoroso controllo delle licenze edilizie prima che le costruzioni abbiano raggiunto un tale livello da rendere il guasto irrimediabile. (4-12871)

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza di alcune difficoltà insorte nell'attuazione dei corsi integrativi disposti per rendere possibile l'accesso all'università anche a coloro che sono in possesso di titoli di studio che fino ad oggi non era ritenuto valido a tal fine. Poiché lo svolgimento dei corsi è stato frequentemente disposto per le ore pomeridiane, ciò ha reso possibile la frequenza ai giovani liberi da impegno di lavoro mentre lo ha im-

pedido agli studenti lavoratori che ne sono stati esclusi per ragioni di forza maggiore, soprattutto anche per la limitazione, condizionante dell'ammissione, che le assenze non possono superare il terzo dell'intero periodo del corso.

Si chiede che il Ministero disponga che tutti possano essere ammessi agli esami finali e rendere possibile l'accesso all'università a quanti li avranno superati. (4-12872)

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come si intenda provvedere per sanare la grave situazione che si è creata all'Ente autonomo della Biennale di Venezia, dopo la scadenza del mandato del commissario professor Dell'Acqua.

Si fa presente, fra l'altro, l'impossibilità per l'Ente, in tale carenza, di far fronte agli impegni assunti presso i fornitori e gli enti turistici pubblici e privati, relativi alle manifestazioni già avvenute nel corso dell'estate del 1969. (4-12873)

CRISTOFORI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che presso i vari uffici provinciali dell'ENEL lavorano, da anni, esattori così detti « autonomi » pagati in base a lire 50 per bolletta oltre allo 0,1 per cento degli importi incassati.

Tali lavoratori, pur rendendo un servizio continuativo (alcuni sono in servizio dal 1927), non hanno alcuna posizione assicurativa né di malattia né previdenziale, non godono di indennità di anzianità, né alcun'altra tutela sociale.

Già prima della nazionalizzazione della società elettrica, tale categoria di lavoratori aveva richiesto un inquadramento.

Ora molti di loro hanno raggiunto un'età variabile tra i 60 e 70 anni e alla fine del loro lavoro si trovano senza alcun trattamento di quiescenza.

Si chiede se non si ritiene di intervenire immediatamente per rimediare alla incresciosa situazione del passato e per assicurare a tale lavoro le giuste garanzie di sicurezza sociale. (4-12874)

TANI, TOGNONI, BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere: se risponda a verità il fatto che nelle settimane scorse il brigadiere della stazione

dei carabinieri di Rassina (Arezzo) avrebbe convocato tre giovani operaie dello stabilimento Lebole-Euroconf di quel centro, per contestare loro l'attività di raccolta tra i lavoratori del contributo per la sottoscrizione nazionale, promossa dalla CGIL, a favore del fondo sindacale di solidarietà con i popoli di Indocina, e, più in particolare, avrebbe minacciato di denuncia una di queste ragazze per aver raccolto detti contributi all'esterno della fabbrica;

se non ravvisino in una simile azione, chiaramente intimidatrice, un'aperta violazione dello « statuto dei diritti dei lavoratori » che, recentemente approvato per estendere e garantire i diritti democratici del cittadino-lavoratore all'interno della fabbrica, non può certo sortire lo strano effetto di veder limitati tali diritti all'esterno dei luoghi di lavoro;

se non ritengano di dover intervenire perché l'attività degli organi dello Stato sia ispirata alla garanzia del pieno esercizio delle libertà democratiche. (4-12875)

COTTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo non ritenga opportuno emanare una circolare al fine di dirimere le questioni sorte sull'interpretazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, perciò, sulla sua estensibilità soprattutto in relazione all'espressione « Enti pubblici economici » contenuta nell'articolo 4 della suddetta legge. (4-12876)

ESPOSTO E DI MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende dare sollecita positiva risposta alla richiesta di un intervento nei confronti dell'INPS, avanzata, con lettera del 6 aprile 1970, dal patronato INAC, allo scopo di ottenere la positiva definizione di oltre 700 ricorsi di coltivatori diretti e mezzadri per negata pensione di vecchiaia, giacenti da molto tempo presso la sede centrale dell'Istituto della previdenza sociale. Questi ricorsi sostengono un orientamento interpretativo dell'articolo 22 della legge 22 ottobre 1957, n. 1047, già risolto positivamente dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 ottobre 1967, n. 2445. Tale sentenza ha infatti stabilito che i contributi occorrenti per il pensionamento di vecchiaia nel periodo transitorio sono quelli previsti dalla tabella del citato articolo 22 al momento del compimento dell'età pensionabile anche se realizzati negli anni successivi. Con tale nuovo orientamento in

parte viene superata una gravissima ingiustizia compiuta soprattutto nei confronti di moltissime anziane contadine che, pur essendo assicurate, non avrebbero mai maturato il diritto né alla pensione di vecchiaia, per insufficienza di contributi, né alla pensione di invalidità per rischio preconstituito.

La maggioranza dei componenti del Comitato di vigilanza, nelle riunioni del 10 dicembre 1968 e del 4 febbraio 1969, come risulta dai verbali delle riunioni stesse, si dichiararono favorevoli all'applicazione dei nuovi orientamenti stabiliti dalla Corte di cassazione. I ricorsi però, inspiegabilmente, non vengono più sottoposti al Comitato di vigilanza per la definitiva decisione. Intanto gli anni passano e numerose coltivatrici rimangono senza la meritata pensione per le ragioni stesse delle conseguenze dell'avanzata età.

La coltivatrice Baldi Annunziata di Pistoia, ad esempio, è dal 1963 che ha presentato la domanda di pensione quando aveva 65 anni. Oggi ha 72 anni e la pensione non è ancora arrivata.

Numerose ricorrenti hanno intrapreso anche le vie legali, il che aggraverà ulteriormente la già grave situazione finanziaria della gestione speciale coltivatori diretti e mezzadri, che per il comportamento deliberatamente litigioso dell'INPS, registra un miliardo e 745 milioni di spese per cause perdute nel solo anno 1969. (4-12877)

SCARDAVILLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che la lettera del 15 luglio 1970 del sindaco di Catania, rimessa ai Ministri interrogati, così recita:

« Con decreto di concessione del 26 settembre 1939, n. 6179, sono stati concessi alla società Casalotto, che gestiva il servizio di approvvigionamento potabile di Catania, le acque delle gallerie Tavolone, Consolazione, Santa Maria Sanguè Alto, Santa Maria Sanguè Basso e Reitana, per un totale di litri 1.810 al secondo;

la stessa Casalotto ha ritrovato e chiesto in concessione, successivamente, le acque delle gallerie Turchio per circa 1.000 litri al secondo;

il comune di Catania, per decreto prefettizio di requisizione del 3 agosto 1967, successivamente ratificato con atto consensuale tra le parti, è entrato in possesso delle suddette gallerie e degli impianti di distribuzione dell'acqua, che in atto gestisce;

con nota del 26 agosto 1957, n. 5627, il Ministro dei lavori pubblici (considerato che venivano effettuati da parte di terzi indiscriminate opere di captazione di acque, all'interno del bacino di alimentazione delle su citate gallerie) ha disposto all'ufficio del Genio civile ed alla Prefettura di Catania:

a) la cristallizzazione della situazione di fatto esistente a quella data, con riferimento al complesso di tutte le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque del bacino;

b) il divieto assoluto di concedere nuove autorizzazioni a ricerche d'acqua nel bacino;

c) il divieto di ulteriori approfondimenti dei pozzi esistenti e delle potenze installate;

d) l'inibizione di estendere l'irrigazione a nuovi comprensori;

malgrado tali disposizioni, continua indiscriminato da parte di abusivi l'aumento intensivo dello sfruttamento delle falde, il cui livello si è abbassato, in pochi anni, di oltre 30 metri, talché le portate emunte dagli abusivi sono salite da meno di 600 litri al secondo nel 1957, ad oltre 2.000 litri al secondo, mentre quelle delle gallerie destinate all'uso idropotabile di Catania, sono scese dai 2.810 litri su citati a meno di 1.250 litri »;

ritenuto che un mancato, tempestivo intervento da parte degli organi ministeriali competenti aggraverebbe la pur precaria situazione della disponibilità idrica della città di Catania; non escludendo, per altro, il gravissimo rischio incombente sulla città di restare interamente priva d'acqua, ove dovesse persistere l'attuale tendenza dell'ulteriore abbassamento della falda acquifera, a causa del progressivo approfondimento dei pozzi abusivi, e data la impossibilità di poterla raggiungere stante gli attuali impianti di captazione;

ritenuto, altresì, che la situazione si rende sempre più estremamente grave, specie nell'attuale periodo estivo, soprattutto, nei quartieri popolari di Villaggio Sant'Agata, Nesima Superiore ed Inferiore, Fossa Creta, San Giorgio, ecc., già provati per la insufficiente erogazione di fornitura idrica, comportando ciò grave pregiudizio per lo stato di sicurezza e della salute pubblica; —

quali urgenti disposizioni intendano impartire ai competenti uffici periferici perché provvedano, con urgenza e con i poteri d'imperio, ad intervenire al fine di impedire l'indiscriminata ricerca ed utilizzazione di acqua nell'ambito del bacino idrografico sopra indicato;

ed in particolare, se non ritengano di disporre che il prefetto di Catania provveda alla immediata requisizione, in favore del comune di Catania, « di tutte le acque dei terzi abusivi sfruttatori, eccedenti le quantità autorizzate provvisoriamente dal competente ministero ».

(4-12878)

CAIAZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che la stampa dà notizia dell'approvazione da parte della Commissione bilancio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di un provvedimento per limitare, mediante contingenti, le importazioni di manufatti tessili di lana e di fibre sintetiche ed artificiali;

che le esportazioni italiane di tessuti di lana e di fibre sintetiche e artificiali in fiocco verso gli Stati Uniti provengono per oltre il 70 per cento dall'industria di Prato;

che le esportazioni tessili di Prato verso gli Stati Uniti sono state già gravemente pregiudicate, per i tessuti misti di lana, dal provvedimento tariffario del 1968 (P. L. 90-638) che, modificando radicalmente il sistema di classificazione doganale di tali tessuti, ne ha elevato il dazio ad un livello equiparabile ad oltre il 100 per cento *ad valorem*;

che tale misura tariffaria è stata riconosciuta essere in contrasto con gli impegni degli Stati Uniti in sede di *Kennedy Round*, tanto che ha dato luogo alla procedura di consultazioni tra CEE e Stati Uniti prevista dagli articoli XXII e XXIII del GATT e che inoltre lo stesso presidente Johnson, sulla base delle risultanze di un'indagine appositamente svolta dalla *U. S. Tariff Commission*, ha promosso una iniziativa legislativa per ricondurre a misura equa e ragionevole l'eccessivo dazio sui tessuti di lana;

che il provvedimento in via di approvazione da parte statunitense viene a ricadere su una importante produzione nazionale la quale non soltanto non è comunque responsabile della pretesa situazione di erosione del mercato tessile americano ma si trova ad essere per una seconda volta ingiustamente colpita da provvedimenti punitivi e limitativi —:

1) quale esito abbiano avuto le azioni condotte nelle sedi competenti per eliminare le inique discriminazioni tariffarie sulle esportazioni di tessuti di lana dell'industria pratese verso gli Stati Uniti per effetto del provvedimento P. L. 90-638;

2) quali iniziative il Governo italiano abbia assunto e intenda assumere per contrastare validamente l'emanazione del nuovo provvedimento sui contingenti tessili, suscettibile, per le riduzioni quantitative che comporterebbe, di porre in netto e grave pericolo di sopravvivenza le numerose aziende pratesi interessate al mercato degli Stati Uniti, in un momento in cui l'industria tessile deve affrontare una situazione estremamente pesante per le note e più generali difficoltà di ordine economico e finanziario e per quelle di settore. (4-12879)

**QUARANTA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intende disporre perché dall'ufficio provinciale delle poste di Salerno vengano adottati gli accorgimenti del caso al fine di eliminare lo sconcio che dura da anni in Montecorvino Rovella. Nell'ufficio postale di quel comune coloro che devono riscuotere la pensione sono invitati a sostare all'aperto, fuori l'ufficio, per diverse ore in attesa del loro turno.

Ciò avviene in tutte le stagioni con evidente grave disagio per gli interessati.

E già di per sé grave la insensibilità dei responsabili dell'ufficio postale di Montecorvino Rovella di fronte ad un problema così umano ed indubbiamente di non difficile soluzione, ma ancor più deprecabile sarebbe la indifferenza degli organi centrali. (4-12880)

**BONEA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano rispondenti al vero le notizie di un eventuale trasferimento del Servizio riscossione dei contributi agricoli unificati all'INPS e se sia rispondente ai principi dell'efficienza del settore sul piano dell'accertamento e della riscossione dei contributi, già collaudata da decenni di esperienza, il tentativo di una nuova esperienza unificatrice dei contributi agricoli, industriali e del settore terriario che presentano tra loro procedure e modalità se non contrastanti, differenti. (4-12881)

**BONEA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere in qual conto sarà tenuto il documento votato all'unanimità dall'assemblea dei magistrati del circondario di Lecce, nel quale dopo la indicazione statistica dei procedimenti pendenti sia civili sia penali e della sproporzione tra il numero degli affari

sopravvenuti e quelli definiti, si mettono in luce le difficoltà nelle quali il tribunale di Lecce si dibatte per la deficienza dell'organico impegnato a far fronte ad una mole sproporzionata di lavoro e si fanno voti infine, perché sia ampliata la pianta organica del tribunale al fine di render possibile la costituzione di una VI sezione e di un ufficio per l'istruzione dei processi penali, oltre che l'ampliamento contestuale dell'organico dei cancellieri e del personale ausiliario, per la insostenibilità dell'attuale rapporto di uno a tre esistente tra il numero dei cancellieri e quello dei magistrati. (4-12882)

**BONEA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero, secondo quanto riportato da *L'Informatore Agricolo* nel penultimo numero del mese di giugno 1970, che il Ministero dell'agricoltura e foreste elargisce fondi per qualche centinaio di milioni a periodici, quotidiani di partito e cosiddetti indipendenti, ad agenzie di stampa, ad organizzazioni pubblicitarie, ad imprese tipografiche.

L'interrogante chiede inoltre se queste sovvenzioni servano a favorire gli interessi dell'agricoltura o iniziative che poco hanno a che spartire con essa, ed infine quale sia il criterio adottato nell'assegnazione. (4-12883)

**DE LORENZO FERRUCCIO.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quali siano stati, rispettivamente negli anni 1968 e 1969, il numero dei moduli bollati per cambiali venduti ed il gettito delle imposte di bollo derivante — negli stessi anni 1968 e 1969 — dalla vendita dei predetti moduli bollati e delle marche per cambiali. (4-12884)

**FELICI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per denunciare il grave disagio sofferto dalle popolazioni collegate da servizi automobilistici della linea Velletri-Lariano-Macere-Artena e Collesferro in provincia di Roma ed in modo particolare dai lavoratori pendolari a seguito della manifesta carenza organizzativa negli orari di servizio delle ditte concessionarie per il trasporto dei viaggiatori.

Per conoscere quale atteggiamento è stato e sarà assunto in merito al problema da parte dell'ispettorato della motorizzazione civile di Roma e provincia per invitare le ditte concessionarie a svolgere il loro servizio con corse

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

effettuate con regolarità, tenendo conto in modo particolare delle esigenze dei pendolari.

L'interrogante chiede un tempestivo intervento del Ministro affinché tale stato di cose venga a cessare per evitare ulteriori disagi e danni economici alle numerose e laboriose popolazioni interessate. (4-12885)

**FELICI.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire perché sia evitata la soppressione dell'ufficio postale nella frazione Castello in comune di Alvito (Frosinone);

per sapere se risulta a vero la notizia che la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Frosinone avrebbe maturato la decisione di sopprimere l'ufficio postale di Castello per trasferirlo nella frazione di Sant'Onofrio dello stesso comune di Alvito;

per sapere se sono informati sullo stato di tensione esistente fra gli abitanti della frazione di Castello che alcuni giorni fa sono scesi in agitazione con una manifestazione, che solo l'intervento del sindaco di Alvito è riuscito a scongiurare evitando così gravi possibili conseguenze.

L'interrogante di fronte a tale stato di cose chiede che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di normalizzare la situazione e riportare quindi tranquillità fra le laboriose popolazioni, assuma una decisione idonea a garantire in entrambe le frazioni del comune di Alvito i necessari servizi postali con la istituzione di un ufficio nella frazione di Sant'Onofrio, mantenendo invece quello esistente nella frazione di Castello. (4-12886)

**FELICI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è venuto a conoscenza del convegno recentemente effettuato tra i sindaci di Cerreto Laziale, Ciciano, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano e Sambuci, in provincia di Roma, per denunciare la pesante situazione creatasi nei suddetti comuni a seguito del disservizio continuato da parte dell'autolinea di collegamento per Tivoli e Roma.

Per fare presente la grave tensione esistente tra le popolazioni e tra i numerosi lavoratori pendolari, che spesso rischiano di essere licenziati per il permanere del disservizio dei mezzi di trasporto.

Per conoscere quali interventi sono stati compiuti o si intendono compiere da parte del

Ministero dei trasporti per normalizzare i servizi di collegamento per Tivoli e Roma e ciò per riportare tranquillità tra le popolazioni interessate, onde evitare l'aggravarsi della situazione, che, se non si interverrà con estrema urgenza, potrebbe degenerare in fatti ancora più gravi. (4-12887)

**COCCIA.** — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono informati dello stato di carenza che presenta la sede distaccata dell'INAM di Leonessa ove ha sede uno stabilimento di lavorazione del legno. Si lamenta infatti l'assenza di medici specialisti, per cui l'attività curativa è affidata prevalentemente a medici generici, il che costringe i lavoratori assicurati e le loro famiglie o a doversi rivolgere a specialisti privati, come accade per l'odontoiatria, o a doversi recare a Rieti, il che comporta la perdita di un'intera giornata di lavoro e un notevole aggravio di spese.

L'interrogante sollecita pertanto efficaci provvedimenti per consentire la piena funzionalità dell'ambulatorio INAM. (4-12888)

**LUCCHESI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi fatti verificatisi a Capoliveri (Elba) relativamente ad una licenza edilizia.

Tali fatti, stando alle voci circolanti per tutta l'Elba a seguito della pubblica denuncia del socialdemocratico signor Sapere nel comizio elettorale di Portoazzurro la sera del 5 giugno 1970, si sarebbero svolti così:

1) il comune di Capoliveri in data 15 febbraio 1969 dichiarò con propria ordinanza decaduta la licenza edilizia 25/A dell'11 agosto 1967 in quanto « l'inizio dei lavori, sia sotto la data del 1° ottobre 1968, sia sotto la successiva del 10 ottobre 1968 (data di scadenza di validità annuale della licenza), non è dimostrata agli atti di questa amministrazione, né con denuncia dell'ufficio imposte di consumo, né in altro modo »;

2) successivamente il sindaco di Capoliveri avrebbe fatto presente al rappresentante della ditta che il comune avrebbe potuto riprendere in esame la questione dietro versamento di 4 milioni (denuncia pubblica del signor Sapere);

3) le voci correnti nell'isola parlano della conclusione di tale transazione con il versamento di lire 1 milione ad un esponente

comunista del direttivo di zona del partito e di mezzo milione nelle mani di un esponente dell'amministrazione comunale di Capoliveri;

4) in realtà la licenza edilizia fu successivamente ripristinata in base ad una richiesta dichiarazione dei carabinieri che attestavano come i lavori in questione fossero stati in realtà iniziati nel giugno 1968. Si deve notare però che una dichiarazione del genere non venne rilasciata, pur sollecitata dagli amministratori, dalla guardia comunale;

5) nonostante quanto sopra, i lavori vennero eseguiti in difformità dal progetto. Intervenne la soprintendenza e venne raggiunto un accordo in base al quale si ordinava la demolizione di un piano del fabbricato e la elevazione di una contravvenzione. Contravvenzione di 700.000 lire fatta dal sindaco di Capoliveri, con evidente eccesso dei suoi precisi poteri e relativa omissione dei suoi doveri di ufficio. (4-12889)

FABBRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità che recentemente, su richiesta della Regione siciliana, è stato predisposto un provvedimento inteso a variare il « disciplinare di produzione » del vino Marsala, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1969, allo scopo di vietare la spedizione, dalla zona tipica di produzione, dei vini Marsala di qualunque tipo non imbottigliati.

Un provvedimento del genere, oltre a non trovare conforto in alcuna norma della legislazione vigente, comporterebbe la cessazione dell'imbottigliamento del Marsala a denominazione d'origine controllata fuori della Sicilia occidentale, a danno di numerose aziende in ciò specializzate da moltissimi anni, e la cessazione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche e altre regioni italiane, della tradizionale produzione di Marsala speciali, come il Marsala all'uovo, i quali assorbono attualmente almeno i due terzi dell'intera produzione marsalistica della zona originale.

Per di più il provvedimento richiesto dalla Regione siciliana, inciderebbe gravemente sul principio generale, valido per tutti i vini a denominazione d'origine controllata, secondo il quale, ferme restando tutte le garanzie del controllo, l'imbottigliamento può avvenire liberamente ovunque al fine di far beneficiare i produttori di un mercato quanto più ampio possibile.

L'interrogante chiede inoltre se non ritenga il Ministro di assumere al riguardo una

chiara posizione onde garantire la necessaria tranquillità e certezza del diritto ai numerosi operatori del settore. (4-12890)

GACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente indire nuovamente le elezioni della sezione n. 43 del comune di Benevento.

Tale provvedimento è in relazione a quanto è stato già definitivamente accertato e cioè che il segretario di seggio era minorenni e quindi non elettore, nonché l'attribuzione arbitraria ad un candidato di 140 voti, i quali sono stati determinanti per l'elezione di detto candidato. (4-12891)

GACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'accoglimento delle domande di Nese Alfredo, Nese Giuseppe, Coccaro Carmine, D'Alessandro Giuseppe (17 marzo 1926), Nese Angelo, Pagano Giovannina, D'Alessandro Giuseppe (10 ottobre 1890), Macchiarulo Vincenzo, Masola Rosa per la legittimazione dei terreni siti in agro di Villa Littorio, frazione del comune di Laurino (Salerno). Detti terreni furono occupati prima del 1940; la domanda di legittimazione è del 1962. (4-12892)

DAMICO, SULOTTO E TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza:

che nel periodo tra il 1953 e il 1961 numerosissimi utenti elettrici (e, per fare un caso preciso, tutti i piccoli utenti di forza motrice della zona Dinamo-ex-Ovesticino della provincia di Vercelli) hanno corrisposto all'allora monopolio elettrico (Dinamo-Edison) tariffe superiori, nel caso in questione di ben il 33 per cento (trentatré per cento), ai massimi di legge;

che tali maggiori pagamenti (per un ammontare complessivo certamente di grosso rilievo) sono stati estorti con metodi truffaldini, come risulta da una sentenza (7 febbraio 1969) del giudice istruttore presso il tribunale di Vercelli (« reati di truffa continuata e di violazione continuata della disciplina delle tariffe dell'energia elettrica »: la dizione è tratta dalla risposta data il 26 giugno 1970 dal Ministro di grazia e giustizia a un'interrogazione del senatore Tullio Benedetti);

che peraltro la citata sentenza archiviava la pratica, essendo rimasti disgraziatamente ignoti gli autori dei reati.

In tale situazione gli interroganti desiderano sapere se è a conoscenza del Ministro che sono bensì, a quanto pare, ignoti (al pur solerte magistrato) gli autori delle truffe, ma sono note invece le casse da cui il maltolto è stato acquisito, in altre parole che la società Dinamo-Edison ha incassato la refurtiva.

Rappresentano ancora gli interroganti che il pacifico godimento da parte del monopolio elettrico delle somme da ignoti truffate agli utenti (e lo stesso protrarsi fino all'emanazione di nuove norme tariffarie nel 1961 della situazione illegale) è stato conseguito con la collaborazione di organi dello Stato; e si citano i seguenti esempi (vedi anche gli allegati):

a) il prefetto di Vercelli, Presidente del comitato provinciale prezzi (competente per legge a intervenire), respingeva in data 21 luglio 1961 il ricorso di un utente, facendo proprie le tesi degli ignoti truffatori;

b) analogamente si comportava nel 1960 il Ministro dell'industria, sposando le tesi truffaldine in risposta ad interrogazioni rispettivamente del senatore Domenico Marchisio e del deputato Francesco Leone;

c) ad altri ricorsi, collettivi, di utenti il prefetto di Vercelli, Presidente del Comitato provinciale prezzi, omettendo atti del suo ufficio, non dava risposta alcuna;

d) finalmente risulta dalla citata sentenza che l'ENEL è intervenuto a difesa dei sia pure ignoti truffatori.

Gli interroganti chiedono quindi di sapere:

se non ritenga di perseguire i ben facilmente individuabili (e non certamente ignoti) funzionari che, in luogo di far applicare la legge, hanno sostenuto gli ignoti truffatori e assicurato così il malloppo alla società Dinamo-Edison;

se non intenda bloccare le rate di indennizzo ex nazionalizzazione della società Dinamo-Edison per rimborsare gli utenti defraudati da ignoti con la collaborazione di funzionari e ministri dello Stato. (4-12893)

SANDRI, CERAVOLO SERGIO E CORGHI.

— *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'autorità di polizia competente a non consentire l'entrata in Italia — dal posto di frontiera di Chiasso — dell'emigrato politico greco Giorgio Georgulas, nonostante egli fosse in possesso del visto di entrata rilasciatogli dal consolato italiano di Amburgo; a invitare

l'emigrato politico greco Dmitri Mitropulos, residente a Genova, ad abbandonare l'Italia entro il corrente mese di luglio;

per sapere se non ritengono che tali misure costituiscono una grave violazione del dovere che il nostro paese ha di offrire ospitalità a quanti sono sfuggiti al regime fascista di Atene;

per sollecitare la revoca delle suaccennate misure, consentendo ai due emigrati politici di vivere nella Repubblica italiana e di operare nelle file di quanti in esilio come in Grecia si battono per conquistare la libertà del loro paese. (4-12894)

FRANCHI E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che una parte cospicua dei fondi raccolti in favore dei superstiti delle vittime della tragedia di Mattmark del 30 agosto 1965 che provocò la morte di 59 operai italiani non è stata ancora distribuita e che il presidente della fondazione Mattmark ha recentemente dichiarato che restano ancora da distribuire ben 150 milioni di lire e per conoscere quali iniziative intendano prendere al riguardo. (4-12895)

FRANCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine alla situazione relativa al personale della carriera ausiliaria degli uffici locali al quale in base all'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferite mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici locali, ma nei confronti dei quali, dopo il 150° giorno di effettiva applicazione non sono stati adottati i provvedimenti dell'immediato inquadramento come previsto dalla legge e per conoscere come si intenda reintegrare i dipendenti citati nei loro diritti. (4-12896)

FRANCHI E MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene ancora riconosciuto nel territorio nazionale il titolo conseguito presso l'accademia di Vienna « Akademie für Musik und Darstellende Kunst », e ciò in considerazione del fatto che lo stesso titolo è ritenuto valido in quasi tutte le nazioni e che per quanto riguarda l'Italia la frequenza dei suoi corsi è ritenuta sufficiente per l'ottenimento del rinvio del servizio militare. (4-12897)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è esatto che il CIPE, nella riunione del 3 luglio 1970, su proposta del Ministro della marina mercantile, ha approvato la costruzione a Cagliari di un porto industriale dotato di infrastrutture e attrezzature per contenitori;

per sapere se è esatto che a tale riunione partecipava, in rappresentanza del presidente della Regione sarda, l'assessore regionale ai trasporti;

per sapere se è esatto che tale porto, dotato di infrastrutture e attrezzature per contenitori, avrà dimensioni mediterranee.

(4-12898)

**DE MARZIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di assicurare l'immediato completamento del pagamento della integrazione di prezzo del grano duro relativo alla produzione realizzata nell'anno 1969 nella provincia di Foggia al fine anche di evitare che l'imperdonabile protrarsi del ritardo costringa gli operatori a svendere il grano di produzione 1970 per fronteggiare gli intuibili pressanti impegni finanziari.

(4-12899)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Amministrazione provinciale di Cosenza, presieduta dal professor Antonio Guarasci, ora consigliere regionale della DC, ha assunto, durante le ultime elezioni, per chiamata, sei allieve infermiere del centro prematuri, centro dipendente dalla stessa Amministrazione provinciale, trasferendole come dattilografe negli uffici dell'Amministrazione provinciale;

per sapere se è esatto che una di queste infermiere è cugina dell'assessore alla provincia, il socialista De Munno;

per sapere se è esatto che un'altra di queste infermiere abita nello stesso stabile del presidente dell'Amministrazione provinciale;

per sapere se sono a conoscenza che, grazie a questo trasferimento, il Centro prematuri e immaturi è paralizzato nella sua attività, fino a dover respingere i prematuri;

per sapere se è esatto che il direttore del Centro prematuri, data questa situazione, ha dovuto sospendere le ferie alle uniche tre allieve infermiere rimaste;

per conoscere i motivi per cui il medico provinciale, messo al corrente dell'incredibile episodio, non è intervenuto.

(4-12900)

**ROMEO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, considerata la natura ed il carattere del collegio convitto di Assisi costituito in Ente morale con regio decreto del 18 febbraio 1875, è vera la notizia che verrebbero ammessi alla frequenza alunni che non sono orfani di maestri elementari o appartenenti a famiglie numerose della categoria magistrale.

L'adozione di un tale criterio, a parere dell'interrogante, svuoterebbe la natura dell'istituzione e contrasterebbe con le finalità per le quali essa è stata costituita.

(4-12901)

**GUARRA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della difesa.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati a seguito del ricorso presentato dal maestro elementare Ennio Palmieri da Lioni (Avellino), il quale, vittima di infarto cardiaco, sottoposto a visita fiscale per l'accertamento della malattia ai fini del trattamento pensionistico, invece di essere visitato dalla commissione medica presso l'ospedale militare di Caserta, ove era stato all'uopo convocato, si vide soltanto sottoporre ad un interrogatorio da parte di un sottotenente medico, che ritenne in siffatto modo di esprimere un giudizio sulla malattia e sulla sua dipendenza da causa di servizio.

Per sapere quali assicurazioni intendano dare affinché tali episodi non abbiano a ripetersi per il discredito che fanno ricadere sulla pubblica amministrazione.

(4-12902)

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia esatta la notizia pubblicata dal quotidiano *Dolomiten* di Bolzano in data 4 luglio 1970, secondo la quale l'INPS intende prossimamente indire nella provincia di Bolzano concorsi straordinari per la copertura di complessivi 179 posti nei propri uffici, riservando 121 di tali posti distribuiti tra tutte le categorie, da quella direttiva all'ausiliaria, a candidati di lingua tedesca; e se ritenga costituzionalmente legittimo un simile criterio di ripartizione, discriminatorio e razzistico.

(4-12903)

**GIRARDIN.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione verificatasi all'Utita di Este (Padova) ove da tempo è in corso una vertenza sindacale a carattere aziendale, durante la quale si sono verificati gravi episodi di violenza provocati da azioni

di elementi di estrema destra, e dei provvedimenti presi dall'azienda a carico dei lavoratori in occasione dell'azione sindacale, di sospensione del lavoro e di riduzione dell'orario di lavoro;

e per chiedere quali accertamenti intende far effettuare dagli organi competenti del Ministero del lavoro per verificare la legittimità o meno dei provvedimenti stessi, e quali iniziative intende prendere per avviare a soluzione la vertenza. (4-12904)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che Francesco Guarasci, venne assunto, intorno al 1962, dall'amministrazione provinciale di Cosenza e sistemato, con la qualifica di archivista, presso il Consorzio antitubercolare e pagato con i fondi destinati all'assistenza dei tubercolosi;

per conoscere i motivi per cui l'amministrazione provinciale di Cosenza, dopo avere assunto Francesco Guarasci, si trovava costretta a relegarlo presso il Consorzio antitubercolare con una sistemazione quanto meno strana;

per sapere se è esatto che quando Francesco Guarasci veniva così sistemato, suo fratello, Antonio Guarasci, era assessore presso l'amministrazione provinciale;

per sapere se è esatto che, in seguito ad una malattia cardiaca, Francesco Guarasci, con il fratello Antonio diventato presidente dell'amministrazione provinciale, ha ottenuto una pensione privilegiata, per infermità contratta in servizio ed ha avuto un indennizzo dell'ammontare di alcuni milioni;

per conoscere i motivi per cui analogo trattamento non ha ricevuto un tecnico radiologo, dipendente dell'amministrazione provinciale di Cosenza, il quale ha contratto, contagiato dal radio, una gravissima malattia e al quale pur è stato riconosciuto che la malattia era stata contratta per causa di servizio. (4-12905)

LAFORGIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali il 7 febbraio 1970 ha emesso un decreto — pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 maggio 1970 — che aumenta del 50 per cento il contributo capitaro dovuto all'INAIL dai pescatori soggetti della legge 13 marzo 1958, n. 250, pur rimanendo invariate le prestazioni dalla stessa garantite.

All'interrogante risulta che, contrariamente al disposto della legge citata, il Ministro non

ha sentito sull'emanando provvedimento il parere della commissione centrale istituita dalla legge per le previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, la quale, anzi, avrebbe respinto la richiesta che l'INAIL le aveva sottoposto or sono due anni.

Risulta altresì che non è stata sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonostante coloro che sono tenuti a versare il maggior importo richiesto dall'INAIL siano, nella quasi assoluta generalità, associati in enti cooperativi.

L'interrogante sottolinea inoltre l'assoluta impossibilità per molte cooperative di corrispondere gli arretrati maturati dal 1° gennaio 1969, data di retroattività del provvedimento ministeriale, il quale è stato assunto mentre il Parlamento, nell'esaminare la proposta di legge n. 1571 modificativa della « 250 » ha espresso il parere che debbano essere sensibilmente migliorate le prestazioni previdenziali ed assistenziali dei piccoli pescatori.

L'interrogante inoltre sottolinea il non accettabile sistema seguito dall'INAIL, il quale, nel mentre dà comunicazione alle cooperative della pubblicazione e delle retroattività del provvedimento, le diffida a versare il maggior contributo entro dieci giorni dalla richiesta, pena la maggiorazione per l'eventuale ritardato pagamento.

L'interrogante desidera, infine, conoscere se e perché la richiesta che la Federazione nazionale delle cooperative della pesca della Confederazione cooperative italiane (organismo che assiste ed associa l'80 per cento circa delle cooperative pescatori operanti in Italia) ha inoltrato al Ministero del lavoro con telegramma del 12 maggio per un incontro, nel quale esaminare i vizi formali e sostanziali del citato provvedimento, non abbia avuto alla data odierna alcun risultato. (4-12906)

MENICACCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere — in attuazione della legge dell'ottobre 1962 in favore del territorio del comune di Cascia colpito dal terremoto —:

quante domande di privati o di enti pubblici siano state presentate per ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge stessa;

quante delle anzidette domande siano state evase e quali contributi siano stati concessi e l'importo di quelli liquidati;

per sapere se sia vero che l'ultimo stanziamento ammonti a lire 500 milioni e quale quota parte sia stata destinata alla amministrazione comunale per opere pubbliche e per conoscere altresì i criteri di ripartizione di tale somma tra il comune ed i privati;

per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per accelerare l'iter delle domande ancora inevase. (4-12907)

D'AQUINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda sollecitare un ulteriore intervento sul medico provinciale di Messina il quale, nonostante le reiterate pressioni delle categorie interessate e la buona disposizione delle autorità sanitarie comunali, non ha ritenuto ancora di dovere derogare da una sua ordinanza-catenaccio sulla vendita delle cozze stabulate nel lago di Torre Faro.

Se il provvedimento, infatti, aveva ragion d'essere allorché il pericolo incombente di un ritorno di casi di tifo richiedeva misure particolari e severe sotto il profilo igienico, oggi non si vede più il motivo per cui si debba insistere a limitare la vendita dei mitili i quali non possono essere stabulizzati se non nel lago salubre di Torre Faro per necessità idro-climatiche e trovandoci ormai in stagione particolare.

L'irrigidimento dell'Ufficio sanitario provinciale sembrerebbe riferirsi alla circostanza per cui le premure in favore della categoria dei molluschi-coltori vengono esercitate da una parte politica che sta alla opposizione. Questo sarebbe di estrema gravità anche perché le pressioni psicologiche esercitate da fogli di stampa nati e morti in clima elettorale, non dovrebbero incidere sulla valutazione obiettiva che spetta ad un organo posto a tutela della salute e dell'igiene pubblica e, quindi, al di sopra delle parti. Ciò soprattutto quando viene ad essere danneggiato il più umile lavoratore il quale rischia malanni e vive di stenti un intero anno per portare a casa nella stagione favorevole, con il sudato suo lavoro, il magro guadagno di venditore di cozze.

L'interrogante ritiene che non vi sia alcuna preoccupazione di ordine igienico che ancora oggi consigli di inibire le vendite dei prodotti salubri e commestibili. Piuttosto la funzione di tutori dell'igiene e della salute pubblica si sarebbe potuta esprimere meglio e più compiutamente allorché la città, senza servizi di nettezza urbana per il lungo sciopero dei dipendenti comunali, ridotta un letamaio con i suoi crocevia divenuti depositi

asfissianti di immondizie, richiedeva quei servizi igienici straordinari cui la responsabilità e la facoltà dell'autorità sanitaria provinciale, avrebbe dovuto tempestivamente provvedere. (4-12908)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per avere formali assicurazioni circa l'esistenza di un rapporto riservato (del quale una parte della stampa ha parlato come " rapporto R ") in quanto se un rapporto del genere esistesse e redatto nei termini dei quali ha parlato la stampa, si imporrebbero adeguati provvedimenti negli alti uffici studio dei Ministeri competenti; dal rapporto così come pubblicato dalla stampa risulterebbe infatti che alti funzionari o alti consulenti — evidentemente pagati con l'erario dello Stato e pagati per fornire alle autorità politiche oggettivi elementi e documentazioni per facilitare le scelte politiche degli organi competenti — non soltanto non saprebbero dare gli elementi oggettivi e le documentazioni così come loro funzione (dando magari in certi casi valutazioni completamente errate, come quelle secondo le quali da una riduzione dei prezzi dei prodotti medicinali sottoposti alla disciplina del CIP potrebbero conseguirsi apprezzabili diminuzioni delle spese degli enti mutualistici, quando è noto che le erogazioni per farmaci rappresentano meno del 30 per cento delle spese globali di detti enti e che pertanto anche riduzioni alte — e quindi in pratica impossibili — il costo dei farmaci avrebbero incidenze limitatissime sulle spese degli enti mutualistici, per i quali ovviamente occorrono altri più incidenti tempi di provvedimento), ma si servirebbero delle loro funzioni di consulenti tecnici per sostenere, come chiaramente avviene nel rapporto, tesi politiche che sono poi tesi di indebita pressione e di vero e proprio tentativo di ricatto operato da qualche tempo nel paese e sul Governo da forze sindacali e marxiste, come quando si dà per scontato che — per poter tornare a condizioni di normale lavoro e quindi di normale produttività nelle aziende italiane — sarebbe necessario accettare le indicazioni " riformistiche " dei sindacati, che non soltanto aggraverebbero aspetti critici dell'attuale situazione economica, ma avrebbero contenuti squisita-

mente politici — e di ulteriore allargamento delle nazionalizzazioni e statizzazioni nel nostro paese — senza avere neanche, almeno a breve scadenza, alcuna rilevante conseguenza sociale o di maggiore giustizia sociale.

(3-03413)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere:

se corrispondono al vero le voci che circolano nell'ambiente cinematografico secondo le quali il film *Candy e il suo pazzo mondo*, al quale è stata data la nazionalità italiana e quindi il diritto di usufruire delle sovvenzioni governative in virtù del fatto che è stata girata una versione italiana dal regista italiano Giancarlo Zagni, sia stato invece girato integralmente dal regista straniero e che, in verità, non esistano due versioni;

se non ritiene di disporre delle approfondite indagini al riguardo;

se non ritiene, altresì, che indagini siano esperite anche per il film *El Cid* dove, facendo anche in questo caso figurare una versione italiana girata da un regista italiano, sarebbe stato incassato un premio di ben 450 milioni;

se non ritiene, con la denuncia degli eventuali responsabili, dare direttive precise per evitare che vengano a ripetersi simili situazioni che danneggiano il nostro ambiente cinematografico.

(3-03414)

« CIAMPAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazione eco-

nomica, per sapere — in relazione al " rapporto R " (di cui parla una parte della stampa) — quale significato si debba dare al passo del rapporto (ammesso naturalmente che il rapporto esista o sia nei termini nei quali esso è pubblicato dalla stampa) nel quale si dice che:

" La creazione del consenso del mondo del lavoro alla espansione produttiva richiede anche un'altra importante premessa, e cioè la definitiva e integrale acquisizione delle nuove migliori condizioni conseguite dai lavoratori in virtù dell'approvazione della legge sulla tutela dei diritti dei lavoratori e della normativa dei nuovi contratti di lavoro stipulati dopo l'autunno 1969. Per sanzionare tale acquisizione con precisi impegni applicativi sarà convocata una apposita conferenza triangolare. Iniziative particolari saranno promosse al riguardo nel settore delle imprese a partecipazione statale. Il Governo potrà inoltre esaminare i problemi che derivano alle due parti da una tale sanzione delle nuove condizioni createsi nelle fabbriche "

ove in particolare non si capisce quale è l'organo statale o pubblico che dovrebbe convocare " una apposita conferenza triangolare "; quale è l'organo statale o pubblico che dovrebbe promuovere iniziative particolari " nel settore delle imprese a partecipazione statale "; e dove il Governo apparirebbe come l'organo destinato a ratificare, e non a determinare, eventuali accordi o decisioni sui problemi di cui al passo citato.

(3-03415)

« GREGGI ».